



REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 215 del 05/08/2020

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I - LA FEDERAZIONE

Art.1 - Costituzione e disciplina

1. La Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.), dotata di personalità giuridica di diritto privato, è costituita, nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 dello Statuto, dall'insieme delle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche che di seguito saranno semplicemente indicate come "Affiliati".
2. L'attività della F.I.G.B. è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, in armonia con la normativa dettata dal C.O.N.I. e con gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), della World Bridge Federation (W.B.F.) e dell'European Bridge League (E.B.L.).

Art.2 - Organizzazione

1. La F.I.G.B. realizza le proprie finalità istituzionali, previste all'art. 3 dello Statuto, attraverso gli Organi federali, di giustizia, l'Ufficio del Procuratore federale, la Commissione federale di garanzia, e il Collegio dei Revisori dei Conti, indicati dall'art.20 dello Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico.
2. Gli Organi Federali sono:
 - a) gli Organi Centrali;
 - b) le Strutture;
 - c) gli Organi di Giustizia;
 - d) Altri Organismi.
3. I componenti degli Organi Federali possono essere eletti o nominati.

SEZIONE II - LE CARICHE ELETTIVE

Capo I – REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

Art.3 - Eleggibilità

1. Possono essere eletti alle cariche federali solo i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 62 dello Statuto.

Art.4 - Candidature alle cariche elettive

1. La persona, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 62 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura individuale.

2. A pena di inammissibilità, la candidatura è presentata per iscritto, con specifica indicazione della carica per la quale ci si intende candidare e con autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti sotto la propria responsabilità.
3. Per ciascuna Assemblea la persona potrà presentare la propria candidatura per una sola carica.
4. Una persona che abbia i requisiti per la carica di Consigliere Federale può candidarsi in una sola categoria.
5. Le candidature per qualsiasi Organo Centrale o Struttura debbono essere presentate nei termini previsti dall'art. 66 dello Statuto.
6. Le candidature debbono pervenire alla Segreteria della F.I.G.B., se trattasi di carica centrale, ovvero, rispettivamente ai Comitati Regionali o Provinciali se trattasi di carica di struttura, a mezzo PEC.
7. Le candidature alla Presidenza Federale, di cui al secondo comma dell'art. 66 dello Statuto, debbono essere accompagnate dalla dichiarazione di preferenza sottoscritta, con autocertificazione, di almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il venti per cento dei voti totali dell'Assemblea. Le dichiarazioni di preferenza potranno essere sottoscritte solo successivamente alla data di indizione dell'Assemblea per la quale la candidatura è presentata.
8. Il rispetto del termine di deposito della candidatura è condizione di ammissibilità della stessa.

Art.5 - Verifica delle candidature e delle dichiarazioni di preferenza

1. La verifica delle candidature alle cariche federali e delle dichiarazioni di preferenza alle candidature alla Presidenza Federale è demandata al Segretario Generale della Federazione che ha il compito di:
 - a) verificare la ritualità della trasmissione delle candidature, delle autocertificazioni di possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 7 del presente Regolamento e di quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto;
 - b) verificare la regolarità delle candidature alle cariche federali, assunte le informazioni ed espletati gli accertamenti che riterrà necessari; all'uopo può richiedere ai candidati la produzione di ulteriore documentazione;
 - c) ammettere o respingere le candidature.
2. In caso di omissioni o di dichiarazioni mendaci il Segretario Generale trasmette informativa alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.
3. Le eventuali irregolarità che implicano l'inammissibilità delle candidature alle cariche federali o delle dichiarazioni di preferenza alle candidature alla Presidenza Federale debbono essere comunicate per posta elettronica certificata. Le impugnazioni possono essere proposte secondo le modalità e i termini di cui all'art. 66 dello Statuto.

Art.6 - Compilazione delle liste elettorali

1. Effettuate le verifiche previste dal precedente art. 5, nei termini di cui all'art. 66 dello Statuto, il Segretario Generale della F.I.G.B. provvede alla compilazione delle liste elettorali suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Delle candidature alla carica di Consigliere Federale il Segretario Generale della F.I.G.B. provvede a compilare tre distinte liste relative rispettivamente ai candidati Consiglieri delle Società Sportive, Atleti Federali e Tecnici Federali.
3. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con le modalità di cui all'art. 66, comma 2, dello Statuto.
4. Uguali procedure devono essere seguite a cura dei Comitati Regionali e Provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche.

5. Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea il quale ne dà lettura in aula.

6. Copie degli elenchi dovranno essere esposte nella sala del Seggio per tutto il periodo della votazione.

Art.7 - Abrogato

Art.8 - Incompatibilità

1. Le incompatibilità ad accedere alle cariche federali sono tassativamente previste dall'art. 65 dello Statuto.

Art.9 – Abrogato

Capo II – Domicilio - Opzione

Art.10 - Comunicazione del domicilio

1. Ogni componente degli organi federali comunica senza indugio al Segretario Generale il domicilio, la e-mail e l'eventuale PEC nonché il numero di telefono ove intende ricevere le comunicazioni. In mancanza, le comunicazioni saranno depositate presso la Segreteria.

2. Parimenti, senza indugio, il componente degli organi federali provvede in caso di variazione dei dati suddetti.

Art. 11 - Esercizio del diritto di opzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 8, dello Statuto, l'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, dovrà optare per una di esse e non potrà prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto l'opzione.

2. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale, oppure resa nel verbale della prima riunione, successiva all'elezione, dell'Organo di cui si accetta la carica, fermo restando il termine di quindici giorni di cui al comma precedente.

3. Il mancato esercizio dell'opzione costituisce automatica ed immediata causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Capo III – DURATA DELLE CARICHE, DECADENZA, DIMISSIONI

Art.12 - Durata delle cariche

1. I componenti degli Organi centrali e delle strutture durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere rieletti. La durata dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale è di quattro anni, rinnovabili per non più di due volte. I componenti della Commissione Federale di Garanzia durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

2. I componenti degli Organi federali eletti dall'Assemblea Straordinaria nel corso del quadriennio olimpico, in conseguenza di intervenute decadenze o di necessarie integrazioni, durano in carica sino alla scadenza del quadriennio stesso, fermo restando quanto previsto dal punto 6.1.1. dei Principi Fondamentali degli Statuti delle F.S.N e D.S.A. nel caso in cui l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici a causa dello scioglimento anticipato degli organi per impedimenti definitivi del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione Commissariale; in tal caso gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

3. Ad eccezione della Commissione Federale di Garanzia, i componenti delle Commissioni, sia centrali che periferiche, durano in carica un quadriennio corrispondente al quadriennio olimpico e possono essere confermati.

Art.13 - Decadenza

1. Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:

- a) gli Organi Federali elettivi, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti nelle ipotesi previste dall'art. 36 dello Statuto;
- b) le Commissioni, ad eccezione della Commissione Federale di Garanzia, i Comitati e i Delegati, con la decadenza degli Organi Federali elettivi che li hanno nominati.

2. I singoli componenti degli Organi Federali elettivi decadono:

- a) qualora dopo la loro elezione perdano il possesso dei requisiti indicati nell'art. 62 dello Statuto;
- b) in caso di assenza per tre volte anche non consecutive dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo legittimo impedimento, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La decadenza dei singoli componenti è dichiarata dall'Organo di appartenenza con apposito provvedimento; avverso detta dichiarazione l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Federale.

4. Al fine di garantire il funzionamento di una Commissione, ad eccezione della Commissione Federale di Garanzia o di un Comitato nazionale, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi di ufficio o su proposta del Presidente della Commissione o del Comitato di appartenenza.

5. I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Art.14 - Giustificazione delle assenze alle riunioni degli organi collegiali

1. La giustificazione delle assenze alle riunioni degli Organi collegiali deve essere inviata per atto scritto al Presidente e pervenire prima che si concluda la riunione dell'Organo collegiale; altrimenti l'assenza viene ritenuta ingiustificata, salvo casi eccezionali di impedimento o grave difficoltà nell'invio della giustificazione, da valutarsi caso per caso.

Art.15 - Dimissioni: forma e comunicazione

1. Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti gli altri componenti del Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.

2. Le dimissioni da ogni altra carica debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Federazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Federazione provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.

3. Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Federale, salvo il caso in cui determinino decadenza degli Organi Federali ex art. 34, ultimo comma, dello Statuto Federale.

SEZIONE III - LA SEPARAZIONE DEI POTERI

Art.16 - Separazione dei Poteri

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione Federale di Garanzia, l'Ufficio del Procuratore federale e gli Organi di Giustizia sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi di Giustizia alla Commissione Federale di Garanzia e all'Ufficio del Procuratore Federale, che restano in carica fino al termine dell'incarico.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per impossibilità all'esercizio delle loro funzioni.

Art.17 - Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza fra Organi Federali sono risolti dalla Commissione federale di garanzia, con decisione non impugnabile.

SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.18 - Funzionamento

1. Le riunioni degli Organi Collegiali sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Gli Organi Collegiali elettivi devono, peraltro, essere convocati in via straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, escluso il Presidente.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Ad eccezione delle Assemblee non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni richiedono, per essere approvate, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.
6. Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo che per le elezioni o le nomine, ovvero qualora la natura degli argomenti lo richieda, nel qual caso si adotta lo scrutinio segreto.

Art. 19 - Principio della proroga

1. Deve essere sempre assicurata la continuità dell'amministrazione della Federazione.
2. Nel caso di decadenza di un Organo, lo stesso resterà in carica per le attività di ordinaria amministrazione, a norma di Statuto e del presente Regolamento, fino al rinnovo delle cariche.
3. Nel caso di dimissioni della metà più uno dei Consiglieri, a mente dell'art. 34, lett. c), dello Statuto, decade l'intero Consiglio ed il Presidente cui è attribuito il potere di porre in essere le attività di ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni.

Art.20 – Decentramento

1. L'organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento e secondo le disposizioni -quadro emanate dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art.33 dello Statuto.

SEZIONE V - ATTIVITA' SPORTIVA

Art.21 - Definizione

1. L'attività sportiva è definita dall'art.74 dello Statuto.

Art.22 - Partecipazione

1. Ai Campionati Italiani di Società e alle Coppe Italia di Società, ai Campionati Liberi a Coppie e a Squadre e alle altre Coppe Italia possono partecipare, in rappresentanza degli Affiliati di appartenenza, soltanto i Tesserati Agonisti della FIGB in regola con il tesseramento ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle normative federali.

2. A tutti i Tornei e alle altre Gare organizzati o comunque patrocinati dalla F.I.G.B., con esclusione ovviamente dei Campionati di cui al precedente comma, possono partecipare anche i possessori di Tessera Non Agonistica, Amatoriale o Sportiva con le limitazioni previste per ciascuna tipologia di tessera o previste nello specifico regolamento di gara.

3. Il Consiglio Federale può autorizzare con specifica delibera la partecipazione dei Tesserati Sportivi e dei Tesserati Non Agonisti della FIGB alle fasi locali dei Campionati Italiani di Società e delle Coppe Italia di Società e alle fasi locali e nazionali dei Campionati Liberi a Coppie e a Squadre e delle altre Coppe Italia, determinandone le modalità ed i termini.

4. Gli stranieri possono partecipare a tutti i Campionati organizzati o comunque patrocinati dalla F.I.G.B. a condizione: a) di essere Tesserati Agonisti di una delle Federazioni affiliate alla WBF; b) di essere in regola con le norme dettate dalla legge italiana e dal CONI e con le normative delle proprie Federazioni di appartenenza; c) di essere Tesserati Agonisti della FIGB. Ogni Affiliato ha libertà di tesseramento di Atleti stranieri, ma potrà schierare per ciascuna intera competizione a squadre un massimo di due giocatori stranieri e uno per ciascuna intera competizione a coppie.

5. A tutti i Tornei e altre Gare organizzati o comunque patrocinati dalla F.I.G.B., con esclusione ovviamente dei Campionati di cui al precedente comma, possono partecipare i tesserati delle Federazioni affiliate alla WBF o alla EBL in regola con le normative delle proprie Federazioni di appartenenza e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento Tornei della FIGB.

6. I cittadini italiani residenti in Italia Soci o Tesserati di una Federazione bridgistica straniera, che non siano Tesserati presso la F.I.G.B., non possono partecipare ai Tornei, alle gare e comunque alle manifestazioni organizzate o patrocinate dalla F.I.G.B. stessa.

Art. 23 - Responsabilità

1. Dei fatti illeciti e delle irregolarità compiute nel corso di una gara organizzata o patrocinata dalla F.I.G.B. da parte di uno o più componenti delle formazioni partecipanti in rappresentanza del proprio Affiliato di appartenenza e sanzionati dagli Organi disciplinari della F.I.G.B., rispondono anche gli Affiliati interessati. Oltre alle eventuali sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di Giustizia, le formazioni degli Affiliati possono essere retrocesse in graduatoria, estromesse dalla gara o comunque penalizzate, secondo quanto previsto dai Regolamenti delle Gare della F.I.G.B., dal GSN, a mente dell'art. 19 del RGS.

Art. 24 - Squadre e rappresentative nazionali

1. Delle squadre e delle rappresentative nazionali italiane possono far parte esclusivamente Tesserati della F.I.G.B., in possesso della tessera agonistica federale ed in regola con il tesseramento, che godano della cittadinanza italiana, che non abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti l'etica del gioco e le Norme Sportive antidoping e che non abbiano carichi pendenti attinenti questioni di tale natura, e che non stiano scontando un periodo di sospensione da ogni attività federale o di inibizione.

Art.25 - Titolo di Nazionale

1. Il titolo di "Nazionale" spetta di diritto e viene attribuito dal C.F., con propria delibera, a tutti i giocatori che abbiano fatto parte della squadra nazionale italiana partecipante ai Campionati del Mondo, ai Giochi Sportivi della Mente, ai Campionati Europei a squadre nella serie "Open" e nella serie "Signore", nonché ai giocatori che siano inviati a rappresentare ufficialmente l'Italia ad un diverso Campionato del Mondo o d'Europa a squadre Open e Signore.

2. Ai giocatori che hanno fatto parte della squadra nazionale italiana partecipante ai Campionati del Mondo o d'Europa a Squadre Miste, Senior, Junior e Cadetti spetta di diritto e viene attribuito dal C.F., con propria delibera, il titolo di Nazionale di categoria.

3. Il carattere di ufficialità della rappresentanza deve essere deliberato formalmente dal C.F. prima della convocazione.

Art.26 – Riconoscimento dei titoli e delle qualifiche internazionali

1. La FIGB riconosce ai propri tesserati agonisti le qualifiche, le categorie di merito, i titoli e le benemeritenze loro attribuiti dal Comitato Olimpico, dalla World Bridge Federation e dalla European Bridge League.

Art.27 – Titolo di Campione d'Italia

1. Il titolo di Campione d'Italia verrà attribuito agli Affiliati e ai giocatori agonisti che ne avranno diritto secondo le disposizioni del Regolamento Campionati.

2. L’Affiliato che ha acquisito il titolo di Campione d’Italia a Squadre Open o Signore nei Campionati di Società, ha diritto di fregiarsi dello scudetto tricolore sulle proprie divise e uniformi sino alla proclamazione del prossimo Campione.

3. L’Affiliato che ha acquisito la vittoria nella Coppa Italia a Squadre Open o Signore ha diritto di fregiarsi della coccarda tricolore sulle proprie divise e uniformi sino alla proclamazione del prossimo Campione.

4. L’Affiliato che ha vinto dieci edizioni del Campionato Italiano a Squadre Open o a Squadre Signore nei Campionati di Società, ha diritto di fregiarsi, a titolo vitalizio, della Stella d’Oro sulle proprie divise ed uniformi.

5. L’Affiliato che ha vinto dieci edizioni della Coppa Italia a Squadre Open o a Squadre Signore ha diritto di fregiarsi, a titolo vitalizio, della Coccarda d’Oro sulle proprie divise ed uniformi.

6. I giocatori che hanno vinto il titolo di Campione Italiano in uno dei Campionati Ufficiali della FIGB hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore.

Art.28 – Indicazione delle Qualifiche di Merito

1. In tutti i documenti federali debbono essere indicate le qualifiche ed i titoli acquisiti dai tesserati con una scritta, di fianco al nominativo, che rappresenti: la qualifica di Nazionale con la lettera N, di "Campione del Mondo" con le lettere WC, di "Campione Olimpico" con le lettere OC, di "Campione d'Europa" con le lettere EC, di Campione d'Italia con le lettere IC, di World Grand Master con le lettere WGM, di World Life Master con le lettere WLM e di World Master con le lettere WM, di European Grand Master con le lettere EGM, di European Life master con le lettere ELM, di European Master con le lettere EM.

2. Per la qualifica di Nazionale di Categoria la lettera N sarà seguita, in carattere ridotto, dalla lettera m, s, j, c secondo l’acquisizione del titolo nelle categorie Misto, Senior, Junior o Cadetti.

3. Le Categorie e le Serie di appartenenza verranno indicate per la Categoria Master con le lettere IGM, ILM, IM; per le altre Categorie con il carattere romano I, II, III, seguiti da P, C, Q, F; per i Non Classificati con le lettere NC.

Art.29 - Rinvio agli specifici Regolamenti

1. L'attività agonistica e la partecipazione alle gare sono disciplinate dai Regolamenti delle Gare della FIGB.

SEZIONE VI - PATRIMONIO E BILANCIO

Art.30 - Rinvio allo specifico Regolamento

1. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità sono disciplinati da apposito Regolamento.

SEZIONE VII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art.31 - Il Periodico della Federazione

1. La Federazione edita la Rivista "Bridge d'Italia", suo organo ufficiale di informazione, periodico avente la cadenza stabilita dal Consiglio Federale, curandone una contestuale edizione elettronica sul proprio *web-site*.
2. Il Consiglio Federale nomina il Direttore Responsabile e può essere scelto anche tra estranei alla Federazione e nomina il Comitato di Redazione, gli incarichi di caporedattore e di collaboratori redazionali. Provvede, per la eventuale versione *on-line* della rivista, a identiche nomine che potranno non coincidere con quelle del periodico. Il direttore, d'intesa con il comitato di redazione, potrà affidare incarichi occasionali, in via temporanea e d'urgenza, per la redazione di articoli da pubblicare sulla rivista che saranno successivamente ratificati dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.
3. Il Presidente della Federazione, ove non sia nominato Direttore Responsabile, acquisisce automaticamente l'incarico di Direttore Editoriale e assicura e garantisce, assieme al Direttore, che il periodico e la sua edizione elettronica rappresentino fedelmente le linee strategiche della Federazione, espresse dall'Assemblea Nazionale e quelle amministrative espresse dal Consiglio Federale, e pubblici inoltre liberi dibattiti sulle problematiche dell'attività bridgistica.
4. Il periodico e la sua versione elettronica devono dare esauriente informazione sulle attività che costituiscono oggetto istituzionale della Federazione.
5. Il Comitato di Redazione è composto di un numero da cinque a sette membri, appartenenti alla Federazione di cui di diritto il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale e l'Addetto stampa della Federazione e di cui almeno due che rivestano la carica di Consigliere Federale (e di cui almeno uno scelto tra i Consiglieri Atleti e Insegnante Tecnico) e coadiuva il Direttore nell'impostazione del periodico e della sua versione elettronica, con facoltà di esprimere il proprio parere in ordine alle linee programmatiche e gestionali.
6. Al Presidente della Federazione, che può delegarlo al Comitato di Redazione, compete il potere di censura, con conseguente divieto di pubblicazione.

Art.32 - I destinatari del periodico

1. Il periodico è inviato gratuitamente in abbonamento postale, o attraverso altro sistema determinato dal Consiglio Federale:
 - a) al Presidente Federale e ai componenti del Consiglio Federale;
 - b) al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) al Presidente e ai componenti della Commissione Federale di Garanzia;
 - d) alle strutture della Federazione;
 - e) agli Organi di Giustizia;
 - f) ai componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale;
 - g) ai Dirigenti societari;
 - h) agli Affiliati;
 - i) agli Enti Aggregati;
 - j) ai Tesserati Agonisti;
 - k) ai Tesserati Ordinari;
 - l) ai Tesserati Onorari e Benemeriti;
 - m) agli iscritti agli Albi Federali Arbitri, Tecnici, Medici e Assistenti e Giornalisti.
2. La elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa e il Consiglio Federale può deliberare di inviare il periodico ad altre categorie di tesserati.

3. Il periodico inoltre è inviato a eventuali abbonati che ne facciano richiesta e corrispondano la relativa quota federale.

PARTE SECONDA - LA STRUTTURA

TITOLO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI

SEZIONE I - GENERALITA'

Art.33 - Organi e attribuzioni

1. Gli Organi Centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente conferiti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo, la propaganda del Bridge in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. In conformità delle previsioni statutarie sono Organi Centrali della Federazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente della Federazione;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la Commissione Federale di Garanzia;
- g) l'Ufficio del Procuratore Federale.

SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE

Capo I – NORME GENERALI

Art.34 - Composizione e tipologia

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dagli aventi diritto indicati dagli artt.21 e 21 *bis* dello Statuto.
2. L'attività e il funzionamento dell'Assemblea Nazionale sono regolati dalle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.
3. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria, secondo le disposizioni dello Statuto.

Art.35 - Indizione e pubblicità

1. L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'Ordine del Giorno.
2. In sessione ordinaria ha cadenza quadriennale ed è elettiva. Si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici Estivi.
3. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con la pubblicazione su "Bridge d'Italia" *on-line* o sito *web*, fermo restando quanto previsto per la sua convocazione.

Art.36 - Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente della Federazione ovvero da chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente le funzioni, il quale vi provvede con l'invio dell'avviso di convocazione, a mezzo posta elettronica certificata ovvero con gli altri mezzi indicati dall'art. 28, comma 1, dello Statuto, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.
1 bis. In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e secondo le modalità ivi previste. La convocazione è inviata a quanti non siano obbligati alla comunicazione della PEC alla Federazione, attraverso ogni altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione.
2. L'avviso di convocazione contiene data, ora, luogo e Ordine del Giorno e deve aver allegato il biglietto di ammissione.

3. Il biglietto di ammissione all'Assemblea riporta l'attestazione del diritto al voto e del numero dei voti attribuiti a ciascun avente diritto ed è sottoscritto dal Presidente della Federazione e dal Segretario Generale.

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, l'elenco degli ammessi con diritto di voto è trasmesso dalla Federazione a tutti i Comitati e Delegati Regionali, ai Comitati e Delegati Provinciali, a tutti gli Affiliati e a tutti i Delegati Atleti e Tecnici, allegato all'avviso di convocazione.

Art.37 - Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno dei lavori comprende l'indicazione tassativa degli argomenti da esaminare e da deliberare.

2. Debbono essere iscritti all'O.d.G., a pena di nullità dell'atto di convocazione:

- la elezione alle cariche federali, anche in caso di Assemblea straordinaria indetta nei casi previsti dall'art.24 dello Statuto.

- la relazione programmatica con i bilanci di indirizzo dell'attività del Consiglio Federale;

- la relazione illustrativa per la verifica dei predetti bilanci di indirizzo;

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 21, comma 5, dello Statuto, l'O.d.G. deve riflettere le richieste dei proponenti.

Art.38 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale - Rappresentanze

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale, con o senza diritto di voto, i soggetti di cui agli artt. 21 e 21^{ter} dello Statuto; gli Affiliati non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se morosi per quote di affiliazione o riaffiliazione; i Delegati degli Atleti e dei Tecnici non hanno diritto di partecipare all'Assemblea se morosi per quote di tesseramento o se non risultano essere in posizione regolare secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali. È preclusa inderogabilmente la partecipazione e presenza in Assemblea per i motivi fissati ex art. 21 *bis*, comma 2, lett. b) dello Statuto federale.

2. Ciascun Affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 *bis*, settimo e ottavo comma, dello Statuto federale.

3. Tali cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli Organi Sociali, pervenute alla Segreteria della F.I.G.B. almeno sette giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea a mezzo posta elettronica certificata.

4. La qualità di Delegato Atleta o Tecnico Federale deve risultare dagli Elenchi trasmessi alla Segreteria Generale dai Presidenti delle rispettive Assemblee regionali o nazionali elettive.

5. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti della Commissione Federale di Garanzia, i membri degli Organi di Giustizia, dell'Ufficio del Procuratore federale, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali e Provinciali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente né per delega, né possono rivestire la qualità di Delegato Atleta e/o Insegnante-Tecnico.

Art.39 - Deleghe

1. È ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro Affiliato a condizione che:

a) la delega sia redatta, secondo il *fac-simile* allegato all'avviso di convocazione, su carta intestata dell'Associazione o della Società sportiva delegante con timbro e firma del Presidente o da chi, per Statuto, abbia tale potere e che contenga, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'Associazione o della Società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio Affiliato di appartenenza.

2. Possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti di associazioni sportive e società aventi diritto a voto, o in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono secondo le modalità e le previsioni di cui all'art.21 *bis* dello Statuto.

3. Le deleghe non sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato sono considerate invalide.

4. I Delegati degli Atleti e degli Insegnanti-Tecnici non possono rappresentare alcun altro oltre a sé stessi e non possono essere portatori di alcuna delega.

Art.40 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale

1. I voti agli Affiliati sono attribuiti solo se abbiano svolto attività sportiva a sensi dell'art. 21*bis*, primo comma, dello Statuto e in regola con tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.

2. I voti ai Delegati Atleti e Tecnici sono attribuiti se in regola con tutti i requisiti previsti e richiesti dallo Statuto.

3. L'elenco ufficiale dei votanti e dei relativi voti attribuiti viene divulgato tramite mezzi idonei di informazione.

4. Ai rappresentanti delle società e associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per la quale risulta tesserato.

5. Per attività sportiva ai sensi dell'art. 21*bis*, comma 1, dello Statuto federale si intende l'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

Art.41 - Ricorso per omessa o errata attribuzione dei voti

1. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2. Il ricorso è comunicato per conoscenza ai Comitati ed ai Delegati Regionali, ai Comitati ed ai Delegati Provinciali di competenza.

3. La Segreteria Federale può procedere d'ufficio, in autotutela e in ogni momento, alla modifica della tabella voti.

Art.42 - Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale con la deliberazione di indizione dell'Assemblea ed è composta da tre membri scelti tra i componenti della Corte Federale di Appello o tra i funzionari della Segreteria Federale. Il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI nelle Assemblee elettive. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

2. La Commissione Verifica Poteri è organo dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima della stessa ed esaurisce i suoi lavori con l'inizio delle procedure di votazione.

3. Decide inappellabilmente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Ha il compito di:
 - a) verificare la regolarità delle deleghe, richiedendo se necessario un documento di riconoscimento;
 - b) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
5. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
6. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli Affiliati rappresentati e dei rappresentanti presenti.

Art.43 - Apertura dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica dei Poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si è costituita la maggioranza dei voti richiesta, in funzione del tipo di Assemblea, dall'art.28, comma 4, o dall'art. 79, comma 5, o dall'art. 80, comma 1, dello Statuto.
2. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale di cui all'articolo precedente; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
3. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci assume la presidenza dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo, e preso atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e dà lettura della attuale composizione dell'Assemblea stessa.
4. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.G.B. o, in caso di sua assenza, da altro soggetto designato dal Presidente Federale.

Art.44 - Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza e Commissione Scrutinio

1. Nelle Assemblee elettive il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri, dichiara aperta l'Assemblea, dà lettura della attuale composizione dell'Assemblea stessa e invita i Delegati aventi diritto a voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di necessità.
3. Possono essere eletti Presidente dell'Assemblea coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di età.
- 3 *bis*. Nelle Assemblee Elettive, il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
4. L'Assemblea procederà inoltre all'elezione della Commissione Scrutinio, formata da almeno tre scrutatori, scelti tra i funzionari o i tesserati della F.I.G.B., fatto sempre salvo il disposto dell'art. 28, comma 10, dello Statuto Federale.
5. La Commissione Scrutinio è deputata alla distribuzione delle schede, allo scrutinio dei voti e alla redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

6. Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio avvengono per acclamazione o per appello nominale.

Art.45 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

1. Il Presidente dichiara aperti e dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, senza ritardi.

2. In particolare:

a) informa senza indugio l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e delle eventuali successive variazioni;

b) ha autorità illimitata su questioni di ordine e fornisce l'interpretazione delle disposizioni che regolano l'Assemblea;

c) cura il rispetto dell'ordine numerico progressivo degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano variazioni; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità e inappellabilmente;

d) redige, per ciascun punto dell'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta, ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, con obbligo di concedere la parola a tutti quelli che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;

e) regola la durata degli interventi, prefissando un termine per ciascun intervento che non può comunque superare, salvo il concorso di eccezionali circostanze, i cinque minuti di durata;

f) toglie la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero per divagazioni, prolissità o in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea;

g) è rimessa alla sua facoltà discrezionale la concessione delle repliche;

h) determina il sistema di votazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 22, comma 9, dello Statuto e dal presente Regolamento;

i) comunica i risultati delle votazioni sulla base di quanto accertato dalla Commissione Scrutinio e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;

j) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

k) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art.46 - Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2. Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice copia, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.

3. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale e ogni rappresentante di Affiliato ha facoltà di prendere visione del verbale.

4. Il verbale dell'Assemblea per estratto è pubblicato sulla Rivista "Bridge d'Italia" *on-line* o sito *web*.

Art.47 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria

1. L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria deve essere celebrata entro il 15 marzo dell'anno successivo la disputa dei Giochi Olimpici.
2. L'Ordine del Giorno deve contenere:
 - a) il rinnovo delle cariche federali elettive;
 - b) l'esame della relazione programmatica con i bilanci di indirizzo dell'attività del Consiglio Federale e la relazione illustrativa per la verifica dei predetti bilanci di indirizzo.

Art.48 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata nei seguenti casi tassativamente disciplinati dall'art. 24 dello Statuto:
 - a) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative a seguito delle dimissioni del Presidente della Federazione, dell'impedimento definitivo dello stesso all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per le dimissioni o per la cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri che comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale o di singoli Consiglieri, quando non sia possibile l'integrazione regolata dall'art. 63 dello Statuto;
 - b) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative a seguito di vacanze verificatesi negli altri Organi Collegiali eletti dall'Assemblea, a mente dell'articolo precedente;
 - c) per deliberare sull'approvazione del bilancio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
 - d) per l'esame e l'approvazione di proposte di modifiche statutarie;
 - e) per le decisioni concernenti lo scioglimento e la liquidazione della Federazione.
2. L'Assemblea Nazionale inoltre può essere convocata in sessione straordinaria:
 - a) quando ricorrano circostanze di eccezionale gravità che incidano sul più corretto svolgimento dell'attività federale;
 - b) Quando ricorrano le circostanze di cui al comma 1 dell'art.24; in tal caso la discussione sarà limitata agli argomenti proposti.

Art.49 - Regolarità di costituzione - Validità delle deliberazioni

1. Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli Enti Affiliati aventi diritto a voto e quindi senza tener conto degli eventuali diritti di voto plurimo e con esclusione di atleti e tecnici; un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero, salvo quanto previsto al seguente terzo comma e dagli artt. 79 e 80 dello Statuto.
2. L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria è validamente costituita e può validamente deliberare con le presenze e le maggioranze previste dallo Statuto.
3. Al fine di garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto, nelle sole Assemblee elettive, è richiesto in seconda convocazione un quorum costitutivo del 20%.

Art.50 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

1. Le deliberazioni dell'Assemblea assunte in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto vincolano chiunque abbia titolo a parteciparvi, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea che non sono assunte in conformità alle previsioni della legge, dello Statuto del Coni, e dello Statuto e Regolamenti federali, possono essere impugnate ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia.

Art.51 - Votazioni e Conteggi

1. Su ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza dei voti presenti, riferita al numero complessivo dei votanti, fatti salvi i casi di modifiche statutarie, per le quali è necessaria la maggioranza di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea, e di scioglimento della Federazione, per cui è necessaria la maggioranza prevista dall'art. 80 dello Statuto.
3. I sistemi di votazione sono, nell'ordine:
 - per alzata di mano e controprova;
 - per acclamazione;
 - per appello nominale;
 - per scrutinio segreto.
4. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità; ove ciò non sia possibile, si passa alla votazione per appello nominale.
5. Qualora almeno un terzo dell'Assemblea si opponga alla votazione per appello nominale, si procede con quella a scrutinio segreto.
6. Tutte le elezioni alle cariche Federali, di cui all'art. 2, comma 2, a esclusione delle lettere c) e d), debbono avvenire a scrutinio segreto.
7. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, si tiene conto dei voti nulli così come dei voti espressi senza indicazione delle preferenze (scheda bianca).
8. In caso non si raggiunga il quorum richiesto dal primo comma dell'art. 30 dello Statuto per l'elezione del Presidente Federale, si procede ad un successivo ballottaggio tra i due candidati che hanno preso maggiori preferenze, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 62 *bis* e 85 dello Statuto.

Capo II - NORME SPECIALI PER LE ELEZIONI

Art.52 - Operazioni elettorali

1. La Commissione di scrutinio, per le operazioni elettorali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 9, dello Statuto, rende note le modalità di voto per la elezione di:
 - a) Presidente Federale;
 - b) Consiglieri Federali Societari;
 - c) Consiglieri Atleti Federali;
 - d) Consigliere Tecnico Federale;
 - e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ciascun Delegato all'Assemblea rappresentante di società sportiva, avente diritto al voto, può esercitare il proprio diritto al voto per ciascuna delle categorie di cui al comma precedente, con esclusione di quelle di cui alle lettere c) e d), in ragione di ciascun diritto di voto da esercitare.
3. Ciascun Delegato Atleta Federale avente diritto a voto può esercitare il proprio diritto al voto per ciascuna delle categorie di cui al primo comma con esclusione di quelle di cui alle lettere b) e d).
4. Ciascun Delegato Tecnico Federale avente diritto a voto può esercitare il proprio diritto al voto per ciascuna delle categorie di cui al primo comma con esclusione di quelle di cui alle lettere b) e c).
5. *abrogato*
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, non possono in nessun caso essere espresse preferenze superiori al numero degli eligendi.
7. I votanti saranno chiamati per appello nominale dal Presidente dell'Assemblea o suo delegato.

8. Si procede alla votazione, allo scrutinio e alla proclamazione separata delle categorie previste al precedente primo comma secondo il seguente ordine:

- Presidente della Federazione;
- Consiglieri Federali, la cui proclamazione avviene, nel rispetto del principio di rappresentanza di genere previsto dall'art. 31, comma 3, dello Statuto federale, con le modalità del successivo art. 54;
- Presidente del Collegio dei Revisori.

Art.53 - Computo dei voti e scrutinio

1. Il computo dei voti e lo scrutinio dei medesimi sono affidati alla Commissione Scrutinio, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità dell'espressione di un voto o la validità e l'attribuzione di uno o più voti, il Presidente esprime al riguardo giudizio insindacabile, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 41.

2. È consentita l'espressione di preferenze in numero pari o inferiore a quello previsto per ogni categoria. È possibile non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

3. Saranno considerati nulli i voti che:

- a) esprimono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
- b) si pongono in violazione delle disposizioni previste dall'apposito Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

4. Le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza dei partecipanti all'Assemblea.

Art.54 - Proclamazione dei risultati

1. La Commissione scrutinio forma, per ciascuna votazione, l'elenco di tutti i candidati che hanno riportato voti, con l'indicazione del numero dei voti riportati.

2. Sono proclamati eletti nell'ordine di seguito indicato, a cura del Presidente dell'Assemblea:

a) Presidente della Federazione, il candidato che avrà riportato *ex art. 30*, primo comma, dello Statuto la maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto previsto all'art. 62 *bis* dello Statuto Federale;

b) Consiglieri Federali:

- 1. il candidato e la candidata che hanno riportato il maggior numero di voti validi, in categoria Atleta Federale;
- 2. il candidato o la candidata che ha riportato il maggior numero di voti validi, in categoria Insegnante Tecnico Federali;
- 3. i sette candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, per la categoria Affiliati, fermo restando il rispetto del principio di rappresentanza di genere previsto dall'art. 31, terzo comma, dello Statuto federale;

c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il candidato che nelle rispettive votazioni ha riportato il maggior numero di voti validi;

2 *bis*. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere nel Consiglio federale, saranno proclamati eletti nella categoria di cui al comma precedente lett. b), n. 3, tanti candidati in ordine di preferenze ricevute quanti necessari per assicurare la predetta rappresentanza di genere, in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso, tenuto conto dei rappresentanti eletti e proclamati ai sensi del comma precedente lett. b), nn. 1 e 2. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

3. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di iscrizione continuativa alla Federazione ed in seconda istanza il candidato più anziano di età; limitatamente al comma 2, lett. c), a parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

SEZIONE III - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Capo I – ELEZIONE E FUNZIONI

Art.55 - Elezione

1. Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione separata, come previsto dall'art. 30, comma 1, dello Statuto.

Art.56 - Attribuzioni e compiti

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, i compiti e i poteri espressamente conferitigli dall'art. 30 dello Statuto, nonché quelli delegati dal Consiglio Federale a mente dell'art. 33, primo comma, n. 23), dello Statuto.

2. Il Presidente costituisce la massima espressione dell'autorità della F.I.G.B., di cui ha la legale rappresentanza con facoltà di delega, che non può comunque riguardare funzioni rimesse alla sua esclusiva competenza.

3. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico e organizzativo del bridge in campo nazionale e internazionale, adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari che ex art. 30 dello Statuto debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale alla prima riunione utile.

4. Presiede e dirige i lavori del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.

5. Il Presidente può inoltre:

a) invitare alle riunioni degli Organi Federali, rappresentanti di enti o persone in relazione agli argomenti da discutere.

b) intervenire, personalmente o a mezzo di altro componente del Consiglio Federale da lui espressamente designato, alle Assemblee degli Affiliati e alle riunioni di Commissioni nominate dal Consiglio Federale.

6. L'elencazione dei suddetti poteri è enunciativa e non tassativa.

Capo II – IMPEDIMENTI E DECADENZE

Art.57 - Assenza o temporaneo impedimento

1. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vice Presidente Vicario, ovvero, ove ciò non sia possibile, dal più anziano in carica degli altri Vice-Presidenti.

Art.58 - Impedimento definitivo o dimissioni

1. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente della Federazione si applicano le disposizioni dello Statuto.

Art.59 - Decadenza e proroga dei poteri

1. Il Presidente decade nei casi previsti dagli artt. 30 e 34 dello Statuto federale e in particolare in caso di dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

2. Il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma precedente comporta la decadenza immediata del l'intero Consiglio Federale; per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea straordinaria spetterà al Presidente della Federazione il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e di adottare comunque quei provvedimenti di ordine urgente ed improrogabile per il buon andamento della Federazione.

SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE

Capo I – ELEZIONE E FUNZIONI

Art.60 - Composizione ed Elezione

1. Il Consiglio Federale è l'Organo di controllo di gestione e amministrazione della Federazione.
2. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale, secondo il disposto degli artt. 22 e 31 dello Statuto e dell'art. 54 del presente Regolamento, con votazioni separate, successive a quella del Presidente della Federazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
3. Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di dimissioni, cessazione o decadenza.

Art.61 - Attribuzioni

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'art. 33 dello Statuto.
2. Esercita il controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Regionali e Provinciali relative alla elezione dei rispettivi Organi direttivi
3. Esercita il potere di intervento in caso di mancato o irregolare funzionamento degli Organi Periferici, al fine di ripristinare la normale attività.
4. Stabilisce annualmente i criteri per l'erogazione dei contributi.
5. Delibera e approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il bilancio di esercizio, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI per la prescritta approvazione.
6. Delibera i Regolamenti previsti dall'art. 78 dello Statuto.

Art.62 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali

1. Il Consiglio Federale può conferire ad uno o più dei suoi componenti il compito di seguire settori di attività e di presentare relazioni sui singoli argomenti nelle riunioni di Consiglio.
2. Le deleghe debbono risultare dal verbale delle riunioni del Consiglio Federale.

Capo II – IMPEDIMENTI E DECADENZE

Art.63 - Dimissioni di uno o più Consiglieri

1. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Federale o comunque di vacanza di uno o più posti, in modo tale da non dar luogo alla decadenza dell'organo, si procede all'integrazione, secondo le modalità previste dall'art. 63 dello Statuto, alla cooptazione del primo o dei primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti, fermo restando il rispetto del principio di rappresentanza di genere, come disposto dall'art. 31, terzo comma, dello Statuto Federale.
2. In caso di impossibilità di adozione del criterio di cui al comma precedente, si provvede all'elezione del Consigliere o dei Consiglieri alla prima Assemblea utile.

Art.64 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri

1. La cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri nell'arco di sette giorni, anche per motivi diversi dalle dimissioni, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale unitamente al Presidente della Federazione.
2. Il Presidente della Federazione in tal caso deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria ai sensi e per gli effetti del precedente art. 48.

Art. 65 - Vacanza a seguito di opzione

1. In caso di elezione di un Consigliere Federale ad altra carica incompatibile e di opzione per la medesima, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Capo III - FUNZIONAMENTO

Art.66 - Riunioni e modalità di convocazione

1. Il Consiglio Federale viene riunito almeno quattro volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta scritta di almeno sei Consiglieri.
2. La convocazione del Consiglio Federale avviene per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, almeno sette giorni liberi prima della data fissata, e contenente l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
3. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Federazione può ridurre il termine di cui al comma precedente, avendo anche facoltà di convocazione del Consiglio a mezzo e-mail ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la certezza di ricezione, almeno 24 ore prima della data fissata.
4. I Consiglieri che intendono proporre degli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno del Consiglio Federale debbono far pervenire le loro richieste al Presidente della Federazione, accompagnandole con note illustrative.
5. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Presidente Emerito e il Presidente Onorario della Federazione partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Federale con voto consultivo.
7. Partecipano inoltre di diritto alle riunioni del Consiglio Federale, con voto consultivo, i componenti italiani del Consiglio Esecutivo della W.B.F. e della E.B.L.

Art.67 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni

1. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.G.B.
3. Ciascun Consigliere, anche al di fuori dei settori di specifica competenza, può formulare proposte e fare osservazioni e riserve su ciascun tema in discussione.
4. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne, ovvero quando per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto. Le nomine interne possono avvenire peraltro per acclamazione.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
6. Qualora la parità di voti si determini in votazione a scrutinio segreto la votazione verrà ripetuta sino a tanto che non si determini una espressione di maggioranza.
7. Il Consiglio può provvedere al proprio interno ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra i singoli componenti.

Art.68 - Redazione e approvazione del verbale

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da funzionario della Segreteria Federale da questo delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
2. Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente della Federazione e dallo stesso Segretario.
3. Il verbale deve essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Art.69 - Facoltà del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo pareri, chiarimenti e delucidazioni sui singoli argomenti in discussione, fermi restando i limiti di cui all'art. 54 dello Statuto Federale.

Art.70 - Pubblicità delle delibere

1. Il verbale per estratto, con le delibere adottate dal Consiglio Federale e di generale interesse per gli Affiliati, viene reso disponibile sui mezzi di informazione della Federazione.

SEZIONE V - VICE PRESIDENTI

Art.71 - Elezione dei Vice Presidenti

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, elegge tra i suoi componenti a maggioranza di voti tre Vice-Presidenti che, oltre ad esercitare le normali funzioni consiliari, hanno il compito specifico di sostituire, quando ne ricorra la necessità per atti determinati, il Presidente della Federazione nelle funzioni che gli sono personalmente demandate.

2. Tra i tre Vice-Presidenti il Presidente Federale designa il Vicario, che sostituisce il Presidente della Federazione in ogni sua attribuzione in caso di sua precaria assenza o temporaneo impedimento.

3. In caso di ulteriore ed assoluta impossibilità del Vicario all'assolvimento dei compiti previsti, le relative funzioni presidenziali per il tempo strettamente indispensabile sono svolte dal Vice-Presidente più anziano di carica.

Art.72 - Attribuzioni dei Vice Presidenti

1. Il Vice-Presidente Vicario e gli altri Vice-Presidenti esercitano i propri poteri di supplenza e di sostituzione a norma dello Statuto e del presente Regolamento.

2. Il Vice-Presidente Vicario e gli altri Vice-Presidenti durano in carica per tutto il quadriennio olimpico e possono essere revocati.

SEZIONE VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art.73 Elezione e Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, dal Vice Presidente Vicario, dal Consigliere Insegnante-Tecnico e da due componenti del Consiglio Federale, eletti nel proprio ambito su proposta del Presidente di cui uno scelto tra i Consiglieri Atleti, secondo le disposizioni dettate dall'art.35, primo comma, dello Statuto Federale, nella riunione di insediamento o in quella immediatamente successiva.

2. La votazione per l'elezione può essere fatta per acclamazione.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale che può delegare in sua vece altro funzionario della Segreteria Federale.

Art.74 - Attribuzioni e deliberazioni

1. Il Consiglio di Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede al disbrigo degli affari correnti. Decide su questioni di carattere particolarmente urgente ed incompatibili, per la loro natura, con i tempi della convocazione del Consiglio Federale.

2. Le deliberazioni avvengono a maggioranza di voti.

3. In ogni caso ogni deliberazione d'urgenza del Consiglio di Presidenza è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte del Presidente, delle ragioni del provvedimento d'urgenza.

4. La convocazione del Consiglio di Presidenza è fatta dal Presidente della Federazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione. La comunicazione della data e dell'ora della seduta deve essere comunque effettuata almeno nelle 24 ore precedenti.

SEZIONE VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Capo I – ELEZIONE E ATTRIBUZIONI

Art.75 - Composizione ed elezione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e due componenti nominati dal CONI e comunque in conformità alla normativa vigente. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2. Il Presidente e i membri del Collegio sono eletti, nominati e decadono dalla carica con le modalità previste dall'art. 36 dello Statuto.

Art.76 - Incompatibilità

1. La carica di Presidente o membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale, così come specificato dall'art. 65 dello Statuto Federale.

Art.77 - Attribuzioni e compiti

1. Le attribuzioni e il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinati dall'art. 37 dello Statuto.

2. Il Collegio in particolare ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) esercitare il controllo contabile e accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.G.B.
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;

3. Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.

Capo II - Funzionamento e cessazione

Art.78 - Funzionamento

1. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

2. Il Presidente e i membri del Collegio assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.

Art.79 - Cessazione dalla carica

1. Le sostituzioni del Presidente e dei componenti del Collegio a seguito di cessazione della carica sono regolate dal dettato dell'art.36 dello Statuto.

SEZIONE VIII - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA E UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art.79 bis - Rinvio

1. Per la disciplina della nomina, della composizione e delle attribuzioni della Commissione Federale di Garanzia e dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale si rinvia agli artt. 37 *bis* e 37 *ter* dello Statuto federale, nonché agli artt. 6 e 45 e ss. del Regolamento di Giustizia.

TITOLO II - STRUTTURE

SEZIONE I - GENERALITA'

Art.80 - Elezione e funzioni

1. Le Strutture hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.
2. I componenti delle Strutture vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento e, si uniformano ai principi enunciati per gli Organi centrali in quanto compatibili.
3. Le Strutture si suddividono in:
 - a) Regionali;
 - b) Provinciali.
4. Non è consentita l'istituzione di alcuna Struttura non espressamente prevista dallo Statuto.

Art.81 - Mancato o irregolare funzionamento

1. In caso di accertate gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltretutto per constatata impossibilità di funzionamento di un Comitato Regionale, il Consiglio Federale determina lo scioglimento del Comitato e nomina in sostituzione un Commissario Straordinario con il compito di ristabilire l'ordinario funzionamento, convocando l'Assemblea Regionale a sensi dell'art.33, comma 1, n. 19, dello Statuto.

SEZIONE II - STRUTTURE REGIONALI

Capo I - GENERALITA'

Art.82 - Comitato Regionale

1. L'organizzazione federale regionale è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali, denominati Comitati Regionali.
2. Le strutture riferite al Comitato Regionale sono:
 - l'Assemblea Regionale;
 - il Presidente del Comitato che presiede il Consiglio Regionale;
 - il Consiglio Regionale.
3. Nelle Regioni ove non sia costituito un Comitato è struttura regionale il Delegato Regionale.

Art.82 bis– Il Revisore dei Conti Regionale

Il Revisore dei Conti Regionale è nominato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 47 *bis* dello Statuto.

Capo II - ASSEMBLEA REGIONALE

Art.83 - Norme di riferimento e compiti

1. L'Assemblea Regionale è disciplinata dagli artt. 39 e 40 dello Statuto e dalle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale previste dal presente Regolamento, in quanto compatibili e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli e fatta eccezione per l'art. 22, comma 9, dello Statuto Federale. L'Assemblea Regionale deve comunque essere svolta prima dell'Assemblea Nazionale.

2. In ogni caso il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Presidente ed i Componenti del Comitato Regionale, l'eventuale Delegato Regionale, i Presidenti dei Comitati Provinciali, gli eventuali Delegati Provinciali, il Revisore dei Conti Regionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

3. Le Assemblee elettive procedono, con successive separate votazioni, alla elezione del Presidente del Comitato e dei componenti del Consiglio Regionale sulla base delle apposite candidature depositate a mente degli artt. 4 e segg. del presente Regolamento.

Art.84 - Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri in caso di Assemblea Regionale ordinaria, elettiva o straordinaria è nominata dal Consiglio Regionale quando indice l'Assemblea ed è presieduta da un tesserato che non sia candidato alle cariche regionali o da un funzionario della Segreteria Federale. I componenti della Commissione stessa, sono scelti tra i tesserati che non sono candidati alle cariche regionali.

2. Opera e svolge i compiti previsti dal precedente art. 42.

3. Avverso il giudizio della Commissione è ammesso ricorso ai sensi del precedente art. 41.

Art. 85 - Assemblea susseguente alla costituzione di nuovi Comitati Regionali

1. Il Consiglio Federale, con la stessa deliberazione istitutiva del Comitato Regionale, stabilisce la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi. All'espletamento delle relative procedure provvede la Segreteria Generale. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi elettivi dureranno in carica sino al termine di quello in corso.

Art. 86 - Notifica della convocazione dell'Assemblea Regionale agli Affiliati ed al Presidente della F.I.G.B.

1. La data della convocazione dell'Assemblea Regionale e il relativo Ordine del giorno sono tempestivamente comunicati agli Affiliati della Regione e al Presidente della FIGB.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, fatta eccezione per l'art. 22, comma 9, dello Statuto Federale.

Capo III - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Art.87 - Elezione e attribuzioni

1. Il Presidente del Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione separata a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Presidente della Federazione e presiede il Consiglio Regionale.

2. Al Presidente del Comitato Regionale spetta la rappresentanza della FIGB sul territorio di competenza, a mente dell'art. 41, primo comma, dello Statuto.

3. Il Presidente svolge i compiti ed ha le attribuzioni di cui all'art. 41 dello Statuto. È responsabile, unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Consiglio stesso nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.

4. Il Presidente sottopone ogni quadriennio all'Assemblea Regionale la propria relazione morale e programmatica di cui all'art. 40, primo comma, lett. b), dello Statuto.

Art.88 - Impedimento temporaneo

1. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Comitato Regionale, esercita le sue funzioni il Vice Presidente.

Art.89 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione

1. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente del Comitato Regionale si applicano le disposizioni previste dall'art.41, secondo comma, dello Statuto Federale.
2. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare a chi lo sostituisce, entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento, tutti i documenti e beni d'appartenenza del Comitato in suo possesso con relazione in apposito verbale di consegna.

Capo IV - CONSIGLIO REGIONALE

Art.90 - Composizione

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e dai Consiglieri eletti, a mente dell'art. 42, primo comma, dello Statuto.

Art.91 - Elezione

1. I componenti del Consiglio Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale degli aventi diritto di voto.
2. L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Regionale avviene con votazione a scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale, ad eccezione del principio di rappresentanza di genere, come disposto dall'art. 31, terzo comma, dello Statuto Federale, in quanto non espressamente previsto dall'art. 42 dello stesso.
3. I Consiglieri durano in carica un intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di cui al precedente art. 85 del presente Regolamento.

Art.92 - Sede

1. La sede del Consiglio Regionale è fissata nella città capoluogo della Regione, salvo deroga concessa dal Consiglio Federale con espressa delibera.

Art.93 - Dimissioni, opzioni

1. In caso di dimissioni o di cessazione per altro motivo di uno o più Consiglieri, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 57, 58, 59 del presente Regolamento.
2. Il Consigliere assente, salvo legittimo impedimento, per tre riunioni consecutive del Consiglio Regionale è considerato dimissionario.
3. All'integrazione del Consiglio Regionale si provvede, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, e dei precedenti artt. 63, secondo comma, e 64 del presente Regolamento.
4. In caso di opzione di uno o più Consiglieri per altra carica incompatibile con la propria, la relativa sostituzione dovrà avvenire come nel caso di dimissioni.

Art.94 - Attribuzioni

1. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 43 dello Statuto, proponendo ed aiutando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del bridge
2. Il Consiglio in particolare:
 - a) amministra i fondi, utilizzandoli per le finalità proprie dell'istituto;
 - b) predispone il preventivo e il bilancio consuntivo che devono essere approvati dal Consiglio Federale;
 - c) collabora nell'ambito del proprio territorio con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;

- d) organizza le fasi regionali dei Campionati e autorizza la disputa delle fasi provinciali dei Campionati coordinando la gestione attraverso i Delegati Provinciali; approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Affiliati della Regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il Calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella Regione, sulla base del Calendario nazionale e dei Calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia alla Segreteria Federale e agli Affiliati della Regione;
- e) esprime parere per la nomina e per l'iscrizione agli Albi Federali degli Arbitri di Gara, Insegnanti di Bridge e Organizzatori di manifestazioni di bridge;
- f) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali a sensi dell'art. 46 dello Statuto;
- g) controlla e coordina l'attività dei Delegati Provinciali, nei limiti di cui all'art. 47, primo comma, dello Statuto, e convoca almeno due volte l'anno, ad una propria riunione, i Delegati Provinciali stessi, con sole funzioni consultive e non deliberative;
- h) tiene aggiornati gli elenchi degli Affiliati e dei Tesserati della Regione;
- i) tiene contatti con gli Enti Regionali amministrativi, sportivi (C.O.N.I. Regionale ed Enti Regionali di promozione sportiva) per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività bridgistica della Regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;
- j) riferisce dell'attività svolta al Consiglio Federale.

Art.95 - Funzionamento

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente e il Segretario.
2. Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Consiglio Regionale può, sempre su proposta del Presidente, ripartire compiti e attribuzioni tra i suoi componenti.
3. Il Consiglio si riunisce periodicamente e comunque non meno di quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
4. Delle riunioni viene redatto, a cura del segretario, verbale da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale e di cui viene data lettura, nella riunione successiva.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art.96 – Il Revisore dei Conti Regionale

1. Attribuzioni e compiti del Revisore dei Conti Regionale sono quelli previsti dall'art. 47bis dello Statuto.

Capo V - DELEGATI REGIONALI

Art.97 - Nomina e compiti

1. Nelle Regioni con meno di dieci Affiliati alla F.I.G.B. il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato a sensi dell'art. 44 dello Statuto.
2. La carica decade automaticamente con la costituzione del Comitato Regionale.
3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione alla Segreteria Federale del raggiungimento nella Regione del numero di dieci Affiliati, il Consiglio Federale indice e il Presidente Federale convoca l'Assemblea Regionale elettiva da tenersi entro i successivi trenta giorni.
4. I compiti del Delegato Regionale sono indicati nell'art. 44 dello Statuto.

SEZIONE III - STRUTTURE PROVINCIALI

Art.98 - Strutture provinciali

1. Il decentramento amministrativo della F.I.G.B. si attua, oltreché con le Strutture Regionali, con le Strutture Provinciali con riferimento alle circoscrizioni amministrative.

Art.99 - Norme di riferimento

1. Per quanto riguarda la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e le attribuzioni degli organi provinciali si fa riferimento agli artt. 39, 40, 41, 42, 43 e 45 dello Statuto stesso.

Art.100 - Delegati Provinciali

1. Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato.

2. I compiti del Delegato Provinciale sono indicati nell'art. 47 dello Statuto.

SEZIONE IV - ALTRI ORGANISMI

Capo I – LA SEGRETERIA FEDERALE

Art.101 - Compiti e funzioni

1. La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi e amministrativi inerenti le attività della Federazione e dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.

Art.102 - Segretario Generale

1. La Segreteria Federale è retta da un Segretario Generale, scelto anche al di fuori dei dipendenti della Federazione, che provvede alla gestione amministrativa e ne è direttamente responsabile.

2. La nomina, la durata in carica, le attribuzioni ed i compiti del Segretario Generale sono regolamentati dalle disposizioni dell'art. 54 dello Statuto Federale.

3. Il Segretario Generale decade automaticamente al termine del quadriennio con la decadenza delle cariche federali.

Art.103 - Segnalazione dei casi dubbi

1. Il Segretario Generale ed i responsabili dei vari settori della Segreteria segnalano al Consiglio Federale tutti i casi di dubbia interpretazione delle norme, sia di carattere generale, sia con riferimento alla situazione degli Affiliati e dei Tesserati.

Capo II – LE CONSULTE FEDERALI

Art.104 - Finalità e funzionamento

1. Le Consulte Federali sono istituite e svolgono i compiti di cui agli artt. 55 e segg. dello Statuto.

2. Le Consulte Federali sono validamente costituite quando sono presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno i tre quinti dei componenti.

3. Le proposte e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti.

Capo III – ELEZIONI DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Art.105 – Elezione dei Delegati Atleti

1. L'elezione dei Delegati Atleti si svolge secondo quanto previsto dall'art. 60 dello Statuto.

2. La giornata delle elezioni è indetta dal Presidente Federale e convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta.

3. La convocazione è effettuata mediante PEC ovvero lettera raccomandata a/r agli Affiliati di competenza territoriale e affissione all'Albo Sociale. L'O.d.G. deve prevedere unicamente l'elezione dei Delegati Atleti.

4. La candidatura a Delegato degli Atleti va presentata al proprio Comitato Regionale, che ne controlla la regolarità, entro 5 giorni antecedenti la giornata delle elezioni dei Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale per iscritto e sottoscritto dall'interessato. L'eventuale ricorso in caso di controversia dovrà essere presentato alla Corte Federale d'Appello entro 48 ore dalla pubblicazione dell'elenco candidati.

5. Il Presidente, il Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati alla FIGB, ma non possono essere candidati, compongono il Seggio Elettorale, a mente dell'art. 60, secondo comma, dello Statuto e debbono provvedere a garantirne la regolarità dell'apertura e della chiusura in modo da consentirne la maggior frequenza possibile da parte degli Atleti aventi diritto al voto, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione da parte loro della tessera federale agonistica e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l'elenco dei Delegati eletti.

6. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere trasmesso alla Segreteria Federale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.

Art.106 – Elezione dei Delegati Tecnici

1. L'elezione dei Delegati Tecnici si svolge secondo quanto previsto all'art. 61 dello Statuto.

2. La giornata delle elezioni è indetta dal Presidente Federale e convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta.

3. La convocazione è effettuata mediante lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r, ai Tecnici maggiorenni, regolarmente iscritti all'Albo Federale, e in possesso dei requisiti indicati nell'art. 26 dello Statuto.

4. La candidatura a Delegato dei Tecnici va presentata al proprio Comitato Regionale, che ne controlla la regolarità, entro 5 giorni antecedenti la giornata delle elezioni dei Delegati Tecnici all'Assemblea Nazionale per iscritto e sottoscritto dall'interessato. L'eventuale ricorso in caso di controversia dovrà essere presentato alla Corte Federale d'Appello entro 48 ore dalla pubblicazione dell'elenco candidati.

5. Il Presidente, il Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati alla FIGB, ma non possono essere candidati, compongono il Seggio Elettorale, a mente dell'art. 61, secondo comma, dello Statuto debbono provvedere a garantirne la regolarità dell'apertura e della chiusura in modo da consentirne la maggior frequenza possibile da parte dei Tecnici aventi diritto al voto, controllare la posizione regolare dei votanti, attraverso l'esibizione da parte loro della tessera federale di iscrizione all'Albo e redigere il verbale con il risultato delle votazioni, la graduatoria dei candidati votati con indicato di fianco a ciascuno il numero di preferenze riportate e l'elenco dei Delegati eletti.

6. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso alla Segreteria Federale entro le ventiquattro ore successive alla chiusura del Seggio.

Capo IV – COMMISSIONI DI STUDIO

Art.107 - Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio Federale nomina a mente dell'art.33, secondo comma, lett. b) dello Statuto, le Commissioni sia permanenti che per singole questioni e in quest'ultimo caso determina l'oggetto dell'attività.

2. Possono essere nominati componenti delle Commissioni anche tesserati che non rivestono cariche Federali o Sociali.
3. Le Commissioni sono composte di non meno di tre e non più di cinque membri. Nessun Consigliere Federale può far parte di più di due Commissioni.
4. La Commissione Medico Sportiva deve essere presieduta da un medico specializzato in Medicina dello Sport, regolarmente tesserato alla FMSI.

Art.108 - Commissioni

1. Sono previste:

- a) la Commissione Leggi e Regolamenti;
- b) la Commissione Sistemi;
- c) la Commissione Calendari, Campionati e Classifiche;
- d) la Commissione Sviluppo, Immagine e Propaganda;
- e) la Commissione Attività Giovanile;
- f) la Commissione Insegnamento;
- g) la Commissione Bridge a Scuola;
- h) la Commissione Arbitrale;
- i) la Commissione Medica;
- l) la Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi;
- m) la Commissione Bridge per Tutti e Attività Amatoriali.

Art.109 - Commissione Leggi e Regolamenti

1. La Commissione ha i seguenti compiti specifici:

- a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche delle Carte Federali, ivi compresi i regolamenti delle gare;
- b) provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richieste dal Consiglio Federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre all'approvazione degli organi preposti e, successivamente, da pubblicare;
- c) fornire al Consiglio Federale proposte di norme regolamentari su materie determinate;
- d) rispondere alle richieste di parere in materia statutaria e regolamentare;
- e) suggerire interpretazioni sulle norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione;
- f) rispondere agli eventuali quesiti ed a quant'altro richiesto dal Consiglio Federale in soggetta materia.

Art.110 - Commissione Calendari, Campionati, Tornei e Classifiche

1. La Commissione ha il compito di vigilare sul rispetto dell'applicazione dei Regolamenti Campionati, Tornei e Categorie Giocatori, ed in particolare di:

- a) proporre al Consiglio Federale le formule dei campionati e delle gare o loro modificazioni;
- b) coordinare l'organizzazione e lo svolgimento dei campionati;
- c) organizzare e coordinare l'attività di attribuzione dei punteggi conseguiti dai tesserati nei campionati e nei tornei;
- d) predisporre annualmente le classifiche dei tesserati e predisporre gli aggiornamenti periodici;
- e) predisporre l'aggiornamento delle Categorie Giocatori;

- f) predisporre la trasmissione alla EBL e alla WBF dei dati relativi all'attribuzione dei *master point* ai giocatori italiani e controllare la correttezza dell'attribuzione da parte di queste ultime dei punteggi e delle qualifiche, provvedendo a richiedere le eventuali rettifiche e correzioni;
- g) curare l'aggiornamento dell'Albo d'Oro delle competizioni italiane e internazionali;
- h) controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle normative federali e autorizzare la organizzazione dei tornei;
- i) compilare il calendario nazionale e gli aggiornamenti periodici dello stesso sottoponendolo per l'approvazione al Consiglio Federale.

Art.111 - Commissione Sistemi

1. La Commissione ha il compito di:

- a) verificare costantemente la rispondenza alle regole internazionali della EBL e della WBF dei sistemi e delle convenzioni adottati nelle gare federali e sottoporre al Consiglio Federale le eventuali proposte di adeguamento;
- b) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche ai Sistemi e alle Convenzioni;
- c) provvedere alla stesura formale delle proposte relative a Sistemi e Convenzioni richieste dal Consiglio Federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle regole vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- d) rispondere alle richieste di parere in materia di sistemi e convenzioni;
fornire interpretazioni su eventuali controversie insorte sull'applicazione di sistemi e convenzioni;
- e) rispondere agli eventuali quesiti ed a quant'altro richiesto dal Consiglio Federale in soggetta materia.

Art.112 - Commissione Sviluppo, Immagine, Sponsorizzazioni

1. La Commissione ha i seguenti compiti specifici:

- a) Studiare idonee e adeguate forme di sviluppo, propaganda e diffusione della pratica del bridge formulando proposte da sottoporre al Consiglio Federale;
- b) Fornire al Consiglio Federale suggerimenti e proposte su metodologie, strumenti e azioni di diffusione della immagine della disciplina del bridge e della Federazione;
- c) Organizzare, coordinare e svolgere l'attività di ricerca delle sponsorizzazioni da sottoporre per l'approvazione e la stesura di eventuali accordi al Consiglio Federale;
- d) Coordinare la raccolta delle informazioni e delle notizie dell'attività e della vita federale da fornire all'Ufficio Stampa, alla Rivista, al sito Internet e ai siti televideo della Federazione, curando che gli aggiornamenti dei siti vengano effettuati periodicamente e costantemente;
- e) Coordinare con l'Ufficio Stampa e con il Presidente Federale i rapporti tra i media e la Federazione con particolare riferimento ai comunicati, ai redazionali, alle interviste e alla partecipazione a trasmissioni.

Art.113 - Commissione Attività Giovanili - Commissione Insegnamento - Commissione Bridge a Scuola - Commissione Arbitrale

1. Le Commissioni hanno funzione di programmazione, di coordinamento e di organizzazione dell'attività. Hanno la composizione e svolgono i compiti indicati nei rispettivi Regolamenti.

Art.114 - Commissione Medica

1. La Commissione ha compiti di organizzazione del servizio medico-sportivo federale.
2. Ha la composizione ed i compiti previsti dal regolamento sanitario, che deve essere approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art.115 - Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi

1. La Commissione ha i seguenti compiti specifici:
 - a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali modifiche al Protocollo Federale;
 - b) coordinare e organizzare, concordandola con il Presidente Federale, la parte protocollare delle Assemblee Nazionali;
 - c) coordinare e organizzare le cerimonie di premiazione con particolare riguardo a quelle dei campionati nazionali;
 - d) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale i premi, le targhe, le coppe e le medaglie da assegnare nei campionati nazionali;
 - e) proporre al Consiglio Federale la attribuzione di attestati, benemerenze e onorificenze.

Art.116 - Commissione Bridge per Tutti e Attività Amatoriali

1. La Commissione ha il compito di sviluppare, organizzare, coordinare e regolamentare l'attività del Bridge per tutti e Amatoriale sulla base delle linee programmatiche indicate dal Consiglio Federale.

Art.117 - Riunione delle Commissioni

1. Le Commissioni di studio eleggono nella loro prima riunione un Coordinatore, cui spetta di convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Consiglio Federale.
2. Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente della Federazione, che può parteciparvi direttamente o delegare un Consigliere Federale.
3. Le Commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità; delle loro riunioni deve tuttavia tenersi un verbale con l'indicazione dei membri presenti e di una sintesi dei lavori.
4. Le Commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale necessario o utile alla deliberazione spettante al Consiglio Federale; in caso di pareri discordi, il Coordinatore è tenuto, nel riferirne al Consiglio Federale, a darne atto con chiarezza.
5. Il Consiglio Federale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri delle Commissioni.
6. I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Consiglio Federale, a cura della Segreteria Federale.

Art.118 - Scadenza delle Commissioni

1. Le Commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Consiglio Federale abbia deliberato sulle questioni medesime; le Commissioni permanenti sono nominate e durano in carica secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Federale provvede di volta in volta alla sostituzione di membri delle Commissioni che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte e può in qualsiasi momento integrarne il numero.

LIBRO SECONDO - I SOGGETTI

PARTE PRIMA - GLI AFFILIATI

Capo I - TIPOLOGIA

Art.119 - Società affiliate

1. È considerato Affiliato la Società/l'Associazione Sportiva, l'Associazione/Società Polisportiva con sezione bridge, che si affilia come Società/Associazione Sportiva Dilettantistica alla F.I.G.B. per la pratica sportiva del bridge nel territorio dello Stato, senza fine di lucro.
2. La Società/Associazione, con l'affiliazione alla F.I.G.B., si obbliga per sé, per i propri giocatori agonisti e per i propri soci ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.G.B.
3. La Società deve essere costituita con atto pubblico notarile o, se Associazione, con scrittura privata registrata con firme autenticate.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto devono essere espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 6 dello Statuto Federale che disciplina la materia e in particolare deve essere previsto che l'Affiliato:
 - a) si obbliga a osservare e a far osservare ai propri giocatori agonisti e ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti della F.I.G.B.;
 - b) ha come finalità precipua la pratica sportiva dilettantistica, sia agonistica che amatoriale, del bridge;
 - c) esclude dai propri intenti ogni fine di lucro.
5. Gli Affiliati possono svolgere attività bridgistica sportiva e organizzativa al di fuori della propria sede solo se riservata ai propri tesserati.

Art.120 - Diritti e doveri degli Affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto di partecipare alla vita federale secondo le modalità statutarie e regolamentari.
2. Possono altresì usufruire di tutte le agevolazioni disposte dalla F.I.G.B. per lo svolgimento dell'attività sportiva e agonistica.
3. Nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali hanno diritto di voto esclusivamente gli Affiliati che abbiano svolto attività almeno sportiva ai sensi dell'art. 74 e art. 21 *bis* dello Statuto Federale.

Art.121 - Enti Aggregati

1. Sono aggregati quegli Enti che pur praticando attività bridgistica non possiedono i requisiti per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 6, primo comma, dello Statuto.
2. Tali Enti sono aggregati alla F.I.G.B. e possono essere ammessi dal Consiglio Federale alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali come semplici uditori, ma senza diritto di voto.
3. Gli Enti Aggregati possono organizzare sotto il patrocinio della F.I.G.B. Tornei e Gare di Bridge e possono altresì istituire e gestire Scuola di Bridge Federali nel rispetto delle normative dettate in materia dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.G.B., nonché dalle deliberazioni del Consiglio Federale ed esclusivamente presso la propria sede.
4. La domanda di aggregazione è presentata in qualsiasi momento dell'anno ed approvata dal Consiglio Federale a seguito dell'invio dei documenti previsti, l'indicazione del nominativo del responsabile e pagamento della tassa federale di aggregazione deliberata annualmente dal Consiglio Federale.
5. Il rapporto di aggregazione cessa per:
 - a) recesso, che si attua mediante comunicazione alla F.I.G.B. di non rinnovare l'aggregazione;

- b) mancato rinnovo dell'aggregazione che si verifica quando l'Ente Aggregato non rinnova l'aggregazione entro il 30 aprile;
- c) revoca dell'aggregazione da parte del Consiglio Federale a seguito di irregolarità o infrazioni alle norme ed ai regolamenti, commesso dall'Ente Aggregato.

In ogni caso si applicano agli Enti Aggregati, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati.

Capo II - Riconoscimento e Affiliazione

Art.122 - Riconoscimento

1. Il Consiglio Federale delibera, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi di Società o Associazioni che siano rette da Statuti in regola con quanto prescritto dall'art. 6 dello Statuto Federale.
2. Il riconoscimento avviene su richiesta scritta dell'organismo interessato e può essere revocato per gravi irregolarità sportive e per il venir meno dei requisiti sopraindicati.
3. Le Società o Associazioni riconosciute entrano a far parte della F.I.G.B. con l'affiliazione, che ha validità annuale e, alla scadenza, può essere rinnovata.
4. Ai fini dell'Affiliazione lo Statuto, i Regolamenti societari e le loro modifiche e/o variazioni debbono essere approvati dal Consiglio Federale.

Art.123 - Modalità di affiliazione

1. L'affiliazione si richiede con domanda scritta inoltrata alla F.I.G.B. per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, mediante apposito modulo, sottoscritto dal Presidente o da altro rappresentante legale quale risulta dall'atto costitutivo o dagli atti societari.
2. Il legale rappresentante deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva nonché al sistema di giustizia sportiva ed ogni altra disposizione dello Statuto Federale.
3. Alla domanda di affiliazione debbono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società;
 - b) comunicazione scritta su apposito modulo federale dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) indicazione degli eventuali Arbitri di Gara, Insegnanti di Bridge, Giornalisti di Bridge, Organizzatori di manifestazioni di Bridge, Ufficiali di Gara, Medici Sportivi e Assistenti annoverati tra i propri iscritti;
 - d) indicazione del luogo ove la Società svolge la propria attività sportiva e agonistica, con descrizione della capacità logistica e dei servizi;
 - e) indicazione del titolo di utilizzo dei locali di cui al punto precedente.
4. La domanda di affiliazione contiene a pena di inammissibilità l'indirizzo di posta elettronica certificata cui ricevere ogni comunicazione e/o notifica.

Art.124- Trasmissione e Aggiornamento degli elenchi dei tesserati

1. La Società o Associazione è tenuta a trasmettere alla Segreteria Federale e in copia al Comitato Regionale, gli elenchi dei propri giocatori agonisti e degli associati all'atto della riaffiliazione, aggiornandoli annualmente ed accompagnati dalle relative quote di tesseramento.

Art.125 - Presentazione della domanda

1. La domanda, con tutti gli allegati, è presentata al Delegato Provinciale di competenza, che la istruisce, e la trasmette al Comitato Regionale che, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, trasmette il tutto alla Segreteria Federale.

2. La Segreteria Federale, esaminata la documentazione ed effettuati i riscontri opportuni, sottopone la pratica al Consiglio Federale per i provvedimenti di conseguenza.

Art.126 - Esame della domanda

1. La domanda di affiliazione viene deliberata dal Consiglio Federale, che può accettarla o respingerla.
2. Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione, la Segreteria Federale darà notizia alle Società interessate e ai competenti Comitati Regionali e Delegati Provinciali.
3. La delibera di affiliazione, almeno per estratto, andrà pubblicata sulla Rivista "Bridge d'Italia" *on-line* o sito *web*.
4. La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata alla Società interessata, nonché al Comitato Regionale e al Delegato Provinciale di competenza. Avverso il diniego di affiliazione è ammesso ricorso, *ex art. 6, comma 3, dello Statuto alla Giunta Nazionale del CONI.*

Art.127 - Riaffiliazione

1. Gli Affiliati devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla F.I.G.B. ferma restando la regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI, inoltrando alla Segreteria Federale la richiesta di riaffiliazione unitamente a:
 - a) l'elenco dei propri giocatori agonisti;
 - b) l'elenco dei propri associati;
 - c) le tasse prescritte;
 - d) le quote di tesseramento.
2. Il Consiglio Federale può determinare ulteriori o diverse modalità.
3. La trasmissione della copia del verbale di cui alla lettera b) del precedente art. 123 potrà essere omessa nel solo caso in cui non si siano verificate nel frattempo modificazioni alla preesistente composizione del Consiglio Direttivo. La documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 123 dovrà essere nuovamente inviata ogni qual volta siano state apportate variazioni alla natura giuridica dell'Affiliato o semplicemente al testo dello Statuto sociale. In siffatta ipotesi dovranno essere allegati anche le copie dei verbali delle Assemblee che le hanno votate. Infine dovrà essere allegata anche la ricevuta comprovante il saldo di tutte le pendenze economiche eventualmente sussistenti nei confronti della F.I.G.B.
4. La richiesta di riaffiliazione contiene a pena di inammissibilità l'indirizzo di posta elettronica certificata cui ricevere ogni comunicazione e/o notifica.

Art.128 - Termini

1. La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La domanda di riaffiliazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno a cui la domanda si riferisce.
3. Trascorso detto termine, la Società o Associazione che non si è riaffiliata, viene considerata morosa e, se non provvede a regolarizzare la sua posizione entro il 30 aprile successivo, cessa di appartenere alla F.I.G.B. La Società o Associazione che non ha provveduto all'iscrizione nei termini previsti dal CONI cessa di appartenere alla F.I.G.B.
4. Il Consiglio Federale determina annualmente la quota di maggiorazione da applicarsi alla tassa federale di riaffiliazione per le Società morose.
5. La riaffiliazione dell'Affiliato cessato è considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti ed è di conseguenza subordinata all'osservanza *ex novo* delle relative procedure.
6. Non è consentita la riaffiliazione a quegli Affiliati che abbiano obbligazioni pendenti verso la Federazione o verso altri Affiliati.

Art.129 - Effetti

1. Gli effetti dell'affiliazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio Federale.

Art.130 – Mancata Riaffiliazione

1. L'Affiliato che nel termine del 30 aprile non si è riaffiliato è considerato cessato dalla appartenenza alla F.I.G.B. e non può, tra l'altro:

- a) richiedere tessere per i propri Soci;
- b) iscriverne formazioni a competizioni agonistiche;
- c) organizzare manifestazioni agonistiche e/o non agonistiche con la partecipazione di Tesserati;
- d) esercitare diritto di voto nelle Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali;
- e) organizzare e tenere comunque una Scuola Bridge e disporre di Insegnanti Federali;
- f) usufruire delle prestazioni di Arbitri Federali e comunque di iscritti agli Albi Federali in genere.

Capo III - DENOMINAZIONE - ABBINAMENTI - SEDE - RAPPRESENTANZA

Art.131 - Denominazione sociale

1. Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico, o con le direttive e le disposizioni della F.I.G.B.

2. La F.I.G.B. potrà rigettare domande di affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione identica a quella di altro Affiliato nella stessa Provincia.

Art.132 - Abbinamenti

1. Sono considerati abbinati gli Affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di una Impresa, Ente o Organizzazione Commerciale, con scopo pubblicitario.

2. La denominazione deve, comunque, essere sempre conforme ai criteri dettati dall'articolo precedente e può essere adottata solo dopo la approvazione del Consiglio Federale.

3. Il Consiglio Federale determina annualmente la maggiorazione sulla quota di affiliazione e riaffiliazione dovuta dagli Affiliati abbinati.

Art.133 - Modificazioni

1. Le modificazioni di denominazione sociale e le cessazioni o modificazioni di abbinamento debbono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Federale e quindi comunicate al CONI per consentire l'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI.

2. Alla domanda, che deve essere inoltrata tramite il competente Comitato Provinciale, devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la modificazione, nonché l'importo dell'eventuale tassa di segretariato, annualmente determinata dal Consiglio Federale.

3. Valgono le disposizioni dettate dai precedenti artt. 131 e 132, secondo comma.

Art. 134 - Sede sociale

1. La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIGB. Gli atti ufficiali della FIGB per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, si intendono conosciuti dagli Affiliati con la trasmissione degli stessi presso la sede

sociale indicata negli atti e nei moduli di cui all'art.123, lett. a) e c) fermo restando quanto stabilito dall'art. 127, comma 3.

2. Gli Affiliati possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Affiliato, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.

3. La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.

Art. 135 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FIGB spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali – ritualmente depositati presso la FIGB.

2. In particolare i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Capo IV - FUSIONI E INCORPORAZIONI

Art.136 - Fusione

1. La fusione di due o più Affiliati dà origine ad un nuovo Affiliato, che dovrà avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto sociale, un Consiglio Direttivo di nuova elezione.

2. Per l'anzianità federale sarà confermata quella già acquisita dal più anziano degli Affiliati che si sono fusi.

3. La fusione deve essere proposta per l'approvazione ai fini sportivi al Consiglio Federale, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione salvo espressa deroga del Consiglio Federale per cause particolari e eccezionali.

4. Alla domanda, inoltrata tramite il competente Delegato o Comitato Provinciale, devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli Affiliati che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Associazione o Società che sorge dalla fusione, nonché la quota di affiliazione del nuovo Affiliato.

Art.137 - Incorporazione

1. Un Affiliato che incorpora uno o più altri Affiliati conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori, il Consiglio Direttivo; acquisisce automaticamente i tesserati dell'Affiliato incorporato mentre acquisisce gli eventuali maggiori o diversi diritti sportivi dello o degli Affiliati incorporati se espressamente previsto nell'atto di incorporazione e se la comunicazione di volersi avvalere del diritto acquisito viene effettuata alla direzione dei relativi Campionati entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Federale che riconosce l'incorporazione e comunque almeno trenta giorni prima della disputa dei Campionati medesimi.

2. Resta confermata l'anzianità dell'Affiliato che opera l'incorporazione.

3. I Tesserati degli Affiliati incorporati restano vincolati all' Affiliato che opera l'incorporazione, ma il tesseramento per la nuova Associazione o Società resta valido solo per il periodo limitato alla scadenza del vincolo in essere.

4. La domanda di incorporazione, inoltrata tramite il competente Delegato o Comitato Provinciale, deve essere accompagnata dalla quota di segretariato, determinata annualmente dal Consiglio Federale, che alla prima riunione utile ne approva gli effetti.

Art. 138 - Norme generali comuni

1. Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.
2. L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione non può in ogni caso essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della F.I.G.B.
3. Nessun atto di fusione o di incorporazione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati o riaffiliati alla F.I.G.B. per l'anno in corso.
4. L'incorporazione o la fusione possono avvenire, nel rispetto delle relative norme dettate dal Codice Civile, solo ed esclusivamente tra società affiliate appartenenti alla stessa provincia.

Art.139 - Diritti acquisiti

1. In caso di fusione vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da uno degli Affiliati interessati alla fusione.
2. I Tesserati presso gli Affiliati interessati alla fusione divengono Tesserati del nuovo Affiliato, ma la persistenza dell'eventuale vincolo agonistico è soggetta alla condizione di cui al comma 1 lettera d) del successivo art. 177.

Capo V - VARIAZIONI

Art.140 - Comunicazione delle variazioni

1. Quando nel corso dell'anno si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli Organi Sociali, della dislocazione della sede etc., fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. da 131 a 137, l'Affiliato è tenuto a darne comunicazione alla Segreteria Federale entro quindici giorni, per il tramite del proprio Comitato Provinciale, che rilascia attestazione di ricezione e trasmette subito copia della comunicazione al competente Comitato Regionale.
2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla F.I.G.B. e al Comitato Regionale di competenza entro quindici giorni, tramite il Comitato Provinciale; tutte le variazioni vanno ratificate dal Consiglio Federale e comunicate al CONI per gli aggiornamenti dei dati nell'ambito del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI.
3. Le attestazioni del Comitato Provinciale fanno fede assoluta o privilegiata ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblee Federali.

Capo VI – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.G.B.

Art.141 - Casi di cessazione

1. L'Affiliato cessa di appartenere alla F.I.G.B. per:
 - a) recesso;
 - b) mancata riaffiliazione;
 - c) scioglimento volontario;
 - d) radiazione;
 - e) inattività;
 - f) revoca dell'affiliazione.
2. A tutti gli effetti vengono richiamate le disposizioni dettate dall'art. 10 dello Statuto.

Art.142 - Recesso e mancata riaffiliazione

1. L'Affiliato recede comunicando alla F.I.G.B. la sua volontà di non riaffiliarsi.
2. L'Affiliato che non si riaffilia entro il 30 aprile è considerato receduto a tutti gli effetti.

Art.143 - Scioglimento volontario, fusione e incorporazione

1. L'Affiliato che, per qualsiasi motivo si scioglie, cessa automaticamente di essere vincolato alla F.I.G.B.
2. L'Affiliato che si fonde con altro Affiliato o viene incorporato da un altro Affiliato, viene considerato sciolto.

Art. 144 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'Affiliato dall'Elenco degli Affiliati e comunque dalle Carte Federali ed è determinata, ex art. 10, primo comma, lettera c), da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e da essi comminata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 co. 1 lett. f) del Regolamento di Giustizia.
2. Il provvedimento di radiazione viene comunicato al C.O.N.I. e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art.145 - Inattività

1. Cessa di appartenere alla F.I.G.B. l'Affiliato che per un biennio consecutivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto in tema di sospensione, non abbia svolto alcuna attività sportiva prevista dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
2. Il provvedimento viene adottato dal Consiglio Federale.

Art.146 - Revoca dell'affiliazione

1. Il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui l'Affiliato perda i requisiti prescritti dall'art. 6 dello Statuto.
2. Contro la revoca dell'affiliazione è consentito ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che si pronunzia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto C.O.N.I. e dell'art. 6, commi 2 e 3, dello Statuto federale.

PARTE SECONDA - I TESSERATI

Capo I – TESSERAMENTO

Art.147 – Vincolo federale

1. Il tesseramento è l'atto che vincola la persona fisica alla FIGB, in un rapporto giuridico-sportivo con la Federazione.
2. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto e i regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli affiliati di appartenenza.
3. Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art.148 – Tesserati

1. I soggetti di cui all'art. 13/l dello Statuto entrano a far parte della FIGB dal momento del tesseramento.

Art.149 – Obbligatorietà del tesseramento

1. Tutti i soci degli affiliati debbono essere tesserati alla FIGB. Per le polisportive l'obbligo del tesseramento è limitato agli iscritti della Sezione Bridge, in essi compresi il Legale rappresentante della Polisportiva e tutti i componenti del relativo Consiglio Direttivo.

Art.150 – Modalità di tesseramento

1. La tessera federale viene rilasciata dalla Federazione mediante l'affiliato di appartenenza.
2. Gli affiliati debbono richiedere alla Segreteria Generale della FIGB le tessere occorrenti per i propri soci e debbono versare per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio Federale, in misura differenziata secondo la tipologia.
3. Il socio è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale, ai fini della registrazione nelle carte federali e della compilazione della tessera, e a depositare presso l'affiliato valida certificazione sanitaria ai sensi di legge.
4. Il socio è inoltre tenuto a dichiarare la sua eventuale precedente posizione di tesserato e in ogni caso non è ammessa l'ipotesi di doppio tesseramento, salvo tessera aggiuntiva di cui alla lettera a) art. 163.
5. La FIGB si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità di tesseramento.

Art.151 – Validità del tesseramento e rinnovo

1. La tessera federale, controfirmata dal Presidente della Federazione e dal Segretario Generale, che ne attestano l'autenticità, ai fini della partecipazione alla attività agonistica e sportiva, è valida dalla data del rilascio da parte della Segreteria Generale e sino al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il tesseramento, con esclusione della validità per la partecipazione alle competizioni agonistiche ed alle competizioni sportive, mantiene la propria efficacia fino a tutto il 15 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della tessera, termine entro il quale deve essere rinnovato.
3. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualunque momento dell'anno.

Art.152 – Atleti Stranieri

1. Il tesseramento degli Atleti stranieri deve avvenire nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive emanate dal CONI in materia.

Art.153 – Partecipazione alle gare

1. Per partecipare all'attività agonistica l'interessato deve essere in possesso di tessera agonistica.

Art.154 – Partecipazione all'attività sportiva

1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve essere in possesso di una delle tessere federali previste dall'art. 163, con la sola eccezione della tessera Speciale relativa agli Albi Federali, di cui all'art. 167.

Art.155 - Tesseramento

1. Sono tesserati alla F.I.G.B.:
 - a) gli atleti;
 - b) i dirigenti federali;
 - c) i dirigenti Sociali;
 - d) gli arbitri e gli altri ufficiali di gara;
 - e) i tecnici federali e i tecnici degli affiliati;
 - f) i soci degli affiliati;
 - g) i medici e gli assistenti federali e quelli degli affiliati;
 - h) gli organizzatori di bridge iscritti all'Albo Federale;
 - i) i giornalisti di bridge iscritti all'Albo Federale;
 - j) gli iscritti delle Scuole Bridge Federali;

- k) gli iscritti dei Centri Avviamento allo Sport del Bridge – CASB;
 - l) gli iscritti all' Elenco Federale degli Aderenti e degli altri Albi ed Elenchi Federali;
 - m) il Presidente Emerito e il Presidente Onorario della Federazione;
 - n) i Soci Onorari della Federazione;
 - o) i Soci Benemeriti della Federazione;
2. Il tesseramento delle persone indicate alle lettere a), c), f) e g), queste ultime limitatamente alla parte societaria, del comma precedente può essere effettuato solo ed esclusivamente dagli Affiliati.
3. Gli atleti hanno l'obbligo di sottoporsi a richiesta al controllo anti doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping. L'impegno deve essere sottoscritto espressamente dal tesserato al momento del tesseramento e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti della società e inviata alla F.I.G.B. a richiesta.
4. La decorrenza del tesseramento per le varie categorie di tesserati di cui al precedente primo comma è regolata dalle disposizioni dettate dall'art. 13/I dello Statuto.
5. Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni dello Statuto, del presente regolamento o di qualsivoglia altro regolamento federale.
6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 156 – Categorie degli Atleti

1. In funzione dell'età i tesserati agonisti sono distinti nelle seguenti categorie:
- A) juniores: fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 25° anno di età;
 - B) ordinari: dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 26° anno di età fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 64° anno di età;
 - C) seniores: dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 65° anno di età.
2. Ai soli fini agonistici le categorie e le eventuali sottocategorie si adeguano ai criteri fissati dalla WBF per le competizioni internazionali, salvo eventuali integrazioni deliberate dal Consiglio Federale.

Art.157 - Diritti e doveri dei tesserati

1. Le normative che disciplinano i diritti ed i doveri dei tesserati sono dettate dagli artt. 15 e 16 dello Statuto.
2. In particolare i tesserati hanno diritto di:
- a) partecipare all'attività federale secondo le modalità previste dalle normative federali;
 - b) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali;
3. I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 15 dello Statuto F.I.G.B., sono tenuti a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Federali, e sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari dell'Affiliato di appartenenza, e debbono:
- c) osservare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.G.B. nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L., dalla F.I.G.B. recepiti ed accettati, e di accettarli come personalmente cogenti;
 - d) adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali;
 - e) accettare e rispettare la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo;
 - f) accettare e osservare le disposizioni relative al vincolo di giustizia sportiva e alla clausola compromissoria, di cui agli artt. 70 e 71 dello Statuto della F.I.G.B.;

- g) osservare reciprocamente e rispettivamente tra di loro e nei confronti della F.I.G.B., dei suoi Organi e dei suoi Affiliati l'obbligo di lealtà e probità;
 - h) assecondare lo scopo istituzionale della F.I.G.B. di partecipare con proprie rappresentative nazionali alle manifestazioni internazionali.
4. In ogni caso i possessori di Tessera Federale non possono partecipare a Gare, Tornei e Campionati di bridge che non siano indetti, organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dalla F.I.G.B.

Art.158- Divisa Federale

1. Indossare la divisa federale rappresenta un diritto e al tempo stesso un dovere per i tesserati che ne hanno il privilegio.
2. Hanno il privilegio di indossare la divisa federale:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali;
 - c) il Segretario Generale della Federazione;
 - d) il Presidente e i componenti dei Comitati Regionali;
 - e) il Presidente e i componenti dei Comitati Provinciali;
 - f) i Delegati Regionali e Provinciali;
 - g) il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) il Direttore dei Campionati Italiani;
 - i) i Coordinatori e i componenti delle Commissioni Federali;
 - j) il Presidente Emerito e Onorario della Federazione;
 - k) i Soci Benemeriti della Federazione;
 - l) gli Arbitri Federali;
 - m) gli Insegnanti -Tecnici della FIGB;
 - n) i componenti, i dirigenti ed i tecnici delle Squadre Nazionali;
 - o) le persone designate ad assolvere compiti rappresentativi.
3. La divisa federale deve essere indossata nel corso delle Assemblee Nazionali e inoltre nel corso di Congressi nazionali e internazionali, Assemblee Internazionali, Cerimonie e Avvenimenti in cui si rappresenti la Federazione.
4. La divisa federale inoltre deve essere indossata dagli Arbitri che ne hanno il privilegio durante lo svolgimento delle gare e manifestazioni bridgistiche.

Art.159 - Segni distintivi

1. Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo della F.I.G.B. tutti i suoi tesserati.
2. Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo d'Oro della F.I.G.B.:
 - a) il Presidente Federale;
 - a) i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali;
 - b) il Segretario Generale della Federazione;
 - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) il Procuratore Federale, il Giudice Sportivo Nazionale, il Presidente del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello e della Commissione Federale di Garanzia;
 - e) i Tesserati che ne sono insigniti dal Consiglio Federale.
3. Hanno diritto di fregiarsi del Distintivo Blu i Capitani e i componenti delle Squadre Nazionali che sono designate in rappresentanza ufficiale dell'Italia.
4. Hanno diritto di fregiarsi del distintivo tricolore i Campioni d'Italia, come previsto dal precedente art. 27.

5. Hanno diritto di fregiarsi dello scudetto e della coccarda d'oro e tricolore gli Affiliati di cui al precedente art. 28.

Capo II – VINCOLO SPORTIVO

Art.160 - Vincolo sportivo

1. I Tesserati dell’Affiliato contraggono con l’Affiliato di appartenenza un vincolo sportivo annuale.
2. Alla data del 31 dicembre cessa automaticamente il vincolo sportivo che si rinnova automaticamente in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte del tesserato.
3. La cessazione del rapporto di affiliazione è regolamentato dall'art.10 dello Statuto e dagli artt.128 e segg. del presente Regolamento.

Capo III – QUOTE E VALIDITA’

Art.161 - Quota di Tesseramento

1. Il Consiglio Federale determina annualmente l'ammontare della quota di tesseramento per le varie categorie di tesserati, con eccezione delle tessere onorarie che sono gratuite.

Art.162 - Duplicati

1. Qualora, per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
2. Il duplicato deve essere richiesto alla Segreteria Generale, versando la tassa prescritta.

Capo IV – TIPOLOGIA DELLE TESSERE FEDERALI

Art.163 - Tipi di Tessera

1. Le Tessere federali sono dei seguenti tipi:
 - a) Tessera Normale;
 - b) Tessera Ordinaria (Amatoriale e Sportiva);
 - c) Tessera Agonistica;
 - d) Tessera Speciale;
 - e) Tessera non Agonistica.

Art.164 – Tessera Normale

1. La tessera normale deve essere rilasciata a tutti i Soci degli Affiliati per i quali non sia stata richiesta dallo stesso Affiliato altra tessera federale che non sia una Tessera Speciale.
2. La tessera normale non consente alcuna attività federale.
3. I Tesserati normali devono iscriversi all’Albo Dirigenti Sociali quando accedono a cariche sociali.
4. Il tesserato Normale può, nell’arco della stessa annata sportiva, avendone i requisiti, richiedere e ottenere altra tessera federale di categoria superiore, corrispondendo l’integrazione di quota.

Art.165 - Tessera Ordinaria

1. La tessera di ordinario può essere amatoriale o sportiva.
2. La tessera Ordinaria Amatoriale consente di partecipare solo all’attività sportiva societaria. Può essere rilasciata alle persone che non siano mai state tesserate della FIGB, ai tesserati di età superiore al settantacinquesimo anno di età, o agli ex tesserati che non siano iscritti FIGB da almeno un biennio.
3. La tessera Ordinaria Sportiva consente di partecipare all’attività sportiva federale.
4. Il Tesserato Ordinario amatoriale può, nell’arco della stessa annata sportiva, avendone i requisiti, richiedere e ottenere altra tessera federale di categoria superiore, corrispondendo l’integrazione di quota.

5. Il Tesserato Ordinario sportivo può, nell'arco della stessa annata sportiva, avendone i requisiti, richiedere e ottenere altra tessera federale di categoria superiore, corrispondendo l'integrazione di quota.

Art.166 - Tessera Agonistica

1. La tessera agonistica è rilasciata agli Atleti di un Affiliato e consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale e a tutti i Campionati, i Tornei, le Gare e le Manifestazioni di bridge, comunque organizzati o patrocinati dalla F.I.G.B., con esclusione dell'attività riservata ai tesserati Allievi Scuola Bridge e dell'attività limitata da caratteristiche legate all'età, al sesso ed alla categoria di merito.

2. Una speciale tessera agonistica è rilasciata ai tesserati di età inferiore al ventunesimo anno, inseriti nella categoria Cadetti e a quelli di età inferiore al ventiseiesimo anno, inseriti nella categoria Juniores.

3. Una speciale tessera è rilasciata altresì ai giocatori Agonisti Soci degli Affiliati, che corrispondano un particolare contributo o un corrispettivo di quota di iscrizione annuale superiore a quello ordinario e che vengono inseriti nella categoria dei Sostenitori. La determinazione dei requisiti, delle modalità di rilascio e della durata della tessera è demandata al Consiglio Federale.

4. Ai fini della partecipazione all'attività agonistica federale, e dei diritti e doveri dei tesserati, le tessere di cui ai precedenti secondo e terzo comma equivalgono alla tessera agonistica.

5. Ai tesserati di età superiore al sessantacinquesimo anno, in possesso della tessera agonistica, viene concessa una decurtazione sull'ammontare della quota di tesseramento.

Art.166 bis - Tessera Non Agonistica

1. La tessera non agonistica è rilasciata a tutti i Soci degli Affiliati per i quali la Società non abbia già richiesto una diversa tessera federale e consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale ed a tutti i Tornei, le Gare e le Manifestazioni di bridge comunque organizzati o patrocinati dalla F.I.G.B., con esclusione dei Campionati, fatti salvi quelli eventualmente previsti e stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, e dell'attività riservata ai tesserati Allievi Scuola Bridge e dell'attività limitata da caratteristiche legate all'età, al sesso ed alla categoria di merito.

2. Il Tesserato Non Agonista può, nell'arco della stessa annata sportiva, avendone i requisiti, richiedere ed ottenere altra tessera federale di categoria superiore, corrispondendo l'integrazione di quota.

Art.167 - Tessera Albi Federali

1. La tessera è rilasciata agli iscritti agli Albi Federali e consente di esercitare in campo federale l'attività relativa all'Albo cui si è iscritti, secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.

2. La tessera ha validità annuale ed il rinnovo annuale è subordinato al rispetto dei termini stabiliti dai singoli regolamenti.

Art.168 - Tessera Onoraria

1. La tessera di Presidente Onorario e Socio Onorario è rilasciata nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 dello Statuto e non consente la partecipazione all'attività sportiva e agonistica federale.

2. La tessera di Presidente Emerito e di Socio Benemerito è rilasciata nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 dello Statuto e da automaticamente diritto all'acquisizione gratuita della tessera federale agonistica.

Art. 169 - Tessera Allievo Scuola Bridge

1. La tessera è rilasciata alle persone che sono iscritte a una Scuola Bridge Federale o ad un Gruppo Sportivo Scolastico o che frequentino comunque corsi e lezioni di bridge autorizzati dalla F.I.G.B. e che non siano mai state in precedenza tesserate alla stessa. La tessera deve essere richiesta tramite un Affiliato.
2. La tessera può essere rinnovata secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale che determina, inoltre, annualmente le modalità di partecipazione alle manifestazioni.

Art.170 - Tessera Elenco Federale Aderenti

1. La tessera Aderente può essere rilasciata solamente alle persone che non siano mai state in precedenza tesserate alla F.I.G.B. in qualità di Agonista o Ordinario Sportivo ovvero che non abbiano rinnovato il tesseramento per un periodo di almeno un quadriennio, antecedente alla data della richiesta di tesseramento, senza soluzione di continuità.
2. La tessera di Aderente consente la partecipazione solamente ed esclusivamente ad attività sportiva amatoriale organizzata da organizzatori federali o eventi promozionali o di beneficenza organizzati da Enti Affiliati alla FIGB o dalla FIGB stessa anche attraverso le proprie strutture periferiche.
3. Il tesserato Aderente può nell'arco della stessa annata, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale, richiedere e ottenere altra tessera federale, corrispondendo l'integrazione di quota e la tassa di segretariato i cui importi sono determinati annualmente dal Consiglio Federale.

Capo V – COMPATIBILITA' E INIBIZIONI

Art.171 – Compatibilità

1. Le Tessere Federali Ordinarie e Agonistiche non sono tra di loro compatibili e quindi un Tesserato non può possedere più di una delle stesse.
2. Le tessere di iscrizione ai vari Albi Federali non sono incompatibili tra di loro e con le tessere federali societarie, salvo quanto previsto dallo Statuto e dagli altri regolamenti Federali.
3. La tessera di Aderente è incompatibile con qualunque altra tessera federale.

Art.172 - Tesserato di più Società

1. Ogni persona può essere Socio di uno o più Affiliati.
2. Il Socio di più Affiliati può essere tesserato da uno soltanto con Tessera Federale Ordinaria, Agonistica o Non Agonistica
3. Nel caso di:
 - a) doppio tesseramento ordinario,
 - b) doppio tesseramento agonistico,avrà validità quello cronologicamente anteriore e farà fede la data del deposito presso la Segreteria Federale.
4. Nel caso di:
 - c) doppio tesseramento ordinario e agonistico;sarà tenuto valido il tesseramento agonistico e sarà annullato l'altro tesseramento.
5. In caso di doppio tesseramento sia il Tesserato che gli Affiliati interessati sono passibili di procedimento disciplinare.

Art.173 - Divieto di tesseramento.

1. Gli Affiliati non possono tesserare:
 - a) soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 18 *bis* dello Statuto federale;

- b) persone espulse da altri Affiliati, per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni dalla sanzione. Tale divieto è subordinato al visto di esecutività della Corte Federale di Appello, che delibera la sussistenza dei gravi motivi;
 - c) persone radiate dalla F.I.G.B. o da altre Federazioni straniere affiliate alla W.B.F. e alla E.B.L. o da altre Federazioni Sportive Nazionali, affiliate o associate al C.O.N.I.
2. L'inosservanza delle norme di cui sopra integra l'illecito disciplinare.

Capo VI – VINCOLO AGONISTICO E DISCIPLINA

Art.174 - Vincolo agonistico

1. Con l'acquisizione della Tessera Agonistica il Tesserato contrae con l'Affiliato di appartenenza un vincolo agonistico annuale che è regolato dalle medesime disposizioni del vincolo sportivo di cui al precedente art.160.
2. Il vincolo agonistico peraltro può convenzionalmente e per iscritto essere convenuto tra il Tesserato e l'Affiliato di appartenenza per un termine superiore e comunque sino ad un massimo di quattro anni.
3. L'accordo convenzionale di cui al comma precedente deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro trenta giorni dalla stipula a pena di nullità.
4. Allo spirare del quarto anno il vincolo può essere rinnovato. L'eventuale rinnovo per un periodo superiore all'anno deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro trenta giorni dalla stipula a pena di nullità.
5. Il socio di un affiliato, in possesso di tessera agonistica, che non ottiene il trasferimento nei termini previsti, resta vincolato al predetto affiliato anche per l'anno successivo.
6. Chi nell'anno precedente non possedeva la Tessera Agonistica può richiedere la stessa senza formalità a favore di qualsiasi Affiliato.

Art. 175 - Cessazione del vincolo

1. Il vincolo agonistico cessa e ogni Tesserato è libero di svolgere attività agonistica per altro Affiliato nell'anno successivo:
 - a) alla data del 31 dicembre o a quella convenzionalmente convenuta;
 - b) con la cessazione della qualità di Socio.

Art.176 - Scioglimento del vincolo a domanda - Trasferimento

1. Lo scioglimento del vincolo tra Tesserato Agonista e Affiliato non prevede alcuna indennità di svincolo e può essere concesso su domanda dell'interessato, anche nel corso dell'anno dalla Società sportiva che deve darne immediata comunicazione al Comitato Regionale di competenza ed alla Segreteria Generale.
2. Lo scioglimento del vincolo è comunque concesso al Tesserato solamente quando si tesserò come agonista presso altro Affiliato e il tesseramento avrà durata sino al 31 dicembre dell'anno in corso.
3. Non è concesso ulteriore scioglimento del vincolo a domanda nel corso del medesimo anno.
4. Lo scioglimento è in ogni caso subordinato al versamento della tassa di trasferimento che rimane a carico della nuova società.

Art.177 - Scioglimento del vincolo d'ufficio

1. Il vincolo tra Tesserato Agonista e Affiliato si scioglie nei seguenti casi:
 - a) per cessazione di appartenenza alla F.I.G.B. dell'Affiliato;
 - b) ritiro dell'Affiliato dai Campionati Federali;

- c) per la sospensione dell'Affiliato per un periodo che incida sull'attività sportiva dello stesso, pregiudicandola;
 - d) fusione o incorporazione tra Affiliati, allorché i giocatori Agonisti già Tesserati non acconsentano a sottoscrivere un nuovo tesseramento per l'Affiliato risultante;
 - e) documentato cambio di residenza del giocatore;
 - f) inattività del giocatore, imputabile all'Affiliato;
 - g) cambio di residenza determinato da motivi di studio o di lavoro.
2. In tali casi le Tessere Federali Agonistiche restano valide fino al 31 dicembre dell'anno in corso e i Tesserati in conseguenza possono ottenere per l'anno in corso il trasferimento ad altro Affiliato, senza alcun onere economico oltre la tassa di trasferimento.
3. In caso di fusione o incorporazione di Affiliati i Tesserati Agonisti appartenenti agli Affiliati interessati restano tesserati per l'Affiliato risultante.

Art.178 - Prestito

1. L'Affiliato può prestare, previo pagamento della relativa tassa federale ove prevista un proprio Tesserato Agonista ad altro Affiliato.
2. Il vincolo agonistico disciplinato dagli artt. 171 e seguenti rimane comunque in essere a tutti gli effetti, anche disciplinari.
3. Il Tesserato o i Tesserati oggetto del prestito non potranno in alcun caso essere presi in considerazione da nessun Affiliato ai fini della prova dell'esercizio dell'attività sportiva ed ai fini dell'acquisizione dei voti multipli di cui agli artt.6 e 29 dello Statuto Federale.
4. In ogni caso il prestito non può avere durata superiore ad un anno.

Capo VII – CONTROVERSIE E RECLAMI

Art.179 - Disciplina

1. Tutte le questioni inerenti al tesseramento, alla cessazione e allo scioglimento del vincolo, al trasferimento e al prestito sono di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, che decide con provvedimento di natura non giurisdizionale, impugnabile secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia federale.

Capo VIII – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.G.B.

Art.180 - Disciplina

Tutti i Tesserati cessano comunque di far parte della F.I.G.B.:

- a) per perdita della qualità di Socio di un Affiliato;
- b) per cessazione di appartenenza alla F.I.G.B. dell'Affiliato;
- c) per radiazione;
- d) per recesso o cancellazione dagli Albi e Elenchi Federali;
- e) per perdita del titolo che consentiva il tesseramento diretto;

Art.181 - Perdita della qualità di Socio

1. La perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di Socio o di Giocatore Agonista di un Affiliato comporta l'immediata caducazione della validità della tessera federale e di tutti i diritti connessi.

Art.182 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.B. dell'Affiliato

1. La cessazione di appartenenza alla F.I.G.B., a mente dell'art.10 dello Statuto, dell'Affiliato di cui il tesserato è Socio o Giocatore Agonista, determina anche la cessazione di appartenenza alla F.I.G.B. del tesserato stesso.

Art.183 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione del Tesserato dalle Carte Federali ed è determinata, ex art.10, primo comma, lett. c), da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e da essi comminata e comporta l'automatica cessazione del vincolo agonistico.

2. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Art.184 - Perdita del titolo

1. La decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o la perdita a qualsiasi titolo della qualifica indicata nelle disposizioni di cui all'art.13 dello Statuto, che ha consentito il tesseramento, ne determina automaticamente la cessazione.

LIBRO III – NORMA TRANSITORIA

Art. 185 – Entrata in vigore e Efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed ha efficacia a partire dal giorno successivo all'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

2. *Abrogato*

INDICE GENERALE

LIBRO PRIMO

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA FEDERAZIONE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I - LA FEDERAZIONE

Art. 1 - Costituzione e disciplina

Art. 2 - Organizzazione

SEZIONE II - LE CARICHE ELETTIVE

CAPO I - REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

Art. 3 - Eleggibilità

Art. 4 - Candidature alle cariche elettive

Art. 5 - Verifica delle candidature e delle dichiarazioni di
preferenza

Art. 6 - Compilazione delle liste elettorali

Art. 7 - Abrogato

Art. 8 - Incompatibilità

Art. 9 - Abrogato

CAPO II - DOMICILIO, OPZIONE

Art. 10 - Comunicazione del domicilio

Art. 11 - Esercizio del diritto di opzione

CAPO III - DURATA DELLE CARICHE, DECADENZA, DIMISSIONI

Art. 12 - Durata delle cariche

Art. 13 - Decadenza

Art. 14 - Giustificazione delle assenze alle riunioni

Art. 15- Dimissioni: forma e comunicazione

SEZIONE III - LA SEPARAZIONE DEI POTERI

Art. 16 - Separazione dei Poteri

Art. 17 - Conflitti di competenza

SEZIONE IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

COLLEGIALI

Art. 18 - Funzionamento

Art. 19 - Principio della proroga

Art. 20 - Decentramento

SEZIONE V - ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 21 - Attività sportiva

Art. 22 - Partecipazione alle gare

Art. 23 - Responsabilità

Art. 24 - Squadre e rappresentative nazionali

Art. 25 - Titolo di Nazionale

Art. 26 - Riconoscimento dei titoli e delle qualifiche
internazionali

Art. 27 - Titolo di Campione d'Italia

Art. 28- Indicazione delle Qualifiche di Merito

Art. 29 - Rinvio agli specifici Regolamenti

SEZIONE VI - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30 - Rinvio allo specifico Regolamento
SEZIONE VII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Art. 31 - Il Periodico della Federazione
Art. 32 - I destinatari del Periodico
PARTE SECONDA - LA STRUTTURA
TITOLO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI
SEZIONE I - GENERALITA'
Art. 33 - Organi e attribuzioni
SEZIONE II - ASSEMBLEA NAZIONALE
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 34 - Composizione e tipologia
Art. 35 - Indizione e pubblicità
Art. 36 - Convocazione
Art. 37 - Ordine del Giorno
Art. 38 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale – Rappresentanze
Art. 39 – Deleghe
Art. 40 - Attribuzione del voto ed elenco ufficiale
Art. 41 - Ricorso per omessa o errata attribuzione dei voti
Art. 42 - Commissione Verifica dei Poteri
Art. 43 - Apertura dell'Assemblea
Art. 44 – Assemblea elettiva Ufficio di Presidenza e Commissione Scrutinio
Art. 45 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale
Art. 46 - Verbale dell'Assemblea
Art. 47 - Assemblea Nazionale in sessione Ordinaria
Art. 48 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria
Art. 49 - Regolarità di costituzione - Validità deliberazioni
Art. 50 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale
Art. 51 - Votazioni e Conteggi
CAPO II - NORME SPECIALI PER LE ELEZIONI
Art. 52 - Operazioni elettorali
Art. 53 - Computo dei voti e scrutinio
Art. 54 - Proclamazione dei risultati
SEZIONE III - PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
CAPO I - ELEZIONE E FUNZIONI
Art. 55 - Elezione
Art. 56 - Attribuzioni e compiti
CAPO II - IMPEDIMENTI E DECADENZE
Art. 57 - Assenza o temporaneo impedimento
Art. 58 - Impedimento definitivo o dimissioni
Art. 59 - Decadenza e proroga dei poteri
SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE
CAPO I - ELEZIONE E FUNZIONI
Art. 60 - Composizione ed Elezione
Art. 61 - Attribuzioni
Art. 62 - Incarichi particolari ai Consiglieri Federali
CAPO II - IMPEDIMENTI E DECADENZE
Art. 63 - Dimissioni di Consiglieri
Art. 64 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri

Art. 65 - Vacanza a seguito di opzione

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Art. 66 - Riunioni e modalità di convocazione

Art. 67 - Svolgimento dei lavori e deliberazioni

Art. 68 - Redazione e approvazione del verbale

Art. 69 - Facoltà del Segretario Generale

Art. 70 - Pubblicità delle delibere

SEZIONE V - VICE PRESIDENTI

Art. 71 - Elezione dei Vice Presidenti

Art. 72 - Attribuzioni dei Vice Presidenti

SEZIONE VI - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 73 - Elezione e Composizione

Art. 74 - Attribuzioni e deliberazioni

SEZIONE VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO I - ELEZIONE E ATTRIBUZIONI

Art. 75 - Composizione e elezione

Art. 76 - Incompatibilità

Art. 77 - Attribuzioni e compiti

CAPO II - FUNZIONAMENTO E CESSAZIONE

Art. 78 - Funzionamento

Art. 79 - Cessazione dalla carica

SEZIONE VIII – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA E UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art.79 bis - Rinvio

TITOLO II - STRUTTURE

SEZIONE I - GENERALITA'

Art. 80 - Elezione e funzioni

Art. 81 - Mancato o irregolare funzionamento

SEZIONE II - STRUTTURE REGIONALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 82 - Comitato Regionale

Art.82 bis – il Revisore dei Conti Regionale

CAPO II - ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 83 - Norme di riferimento e compiti

Art. 84 - Verifica dei Poteri

Art. 85 - Assemblea susseguente la costituzione di nuovi Comitati

Art. 86 - Notifica della convocazione dell'Assemblea Regionale

Agli Affiliati ed al Presidente della F.I.G.B.

CAPO III - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Art. 87 - Elezione e attribuzioni

Art. 88 - Impedimento temporaneo

Art. 89 - Impedimento definitivo, dimissioni, opzione

CAPO IV - CONSIGLIO REGIONALE

Art. 90 - Composizione

Art. 91 - Elezione

Art. 92 - Sede

Art. 93 -Dimissioni, opzioni

Art. 94 - Attribuzioni

Art. 95 - Funzionamento

Art. 96 – Revisore dei Conti Regionale
CAPO V - DELEGATI REGIONALI
Art. 97 - Nomina e compiti
SEZIONE III - STRUTTURE PROVINCIALI
Art. 98 - Organi Provinciali
Art. 99 - Norme di riferimento
Art. 100 - Delegati Provinciali
SEZIONE IV - ALTRI ORGANISMI
CAPO I - LA SEGRETERIA FEDERALE
Art.101 - Compiti e funzioni
Art.102 - Segretario Generale
Art.103 - Segnalazione dei casi dubbi
CAPO II - LE CONSULTE FEDERALI
Art.104 - Finalità e funzionamento
CAPO III – ELEZIONI DEI DELEGATI DEGLI ATLETI
E DEI TECNICI
Art. 105 - Elezioni dei Delegati Atleti
Art. 106 - Elezioni dei Delegati Tecnici
CAPO IV - COMMISSIONI DI STUDIO
Art.107 - Istituzione delle Commissioni
Art.108 - Commissioni
Art.109 - Commissione Leggi e Regolamenti
Art.110 - Commissione Calendari, campionati, Tornei, Classifiche
Art.111 - Commissione Sistemi
Art.112 - Commissione Sviluppo, Immagine, Sponsorizzazioni
Art.113 - Commissione Attività Giovanili – Commissione Insegnamento - Commissione Bridge a
Scuola – Commissione Arbitrale
Art.114 - Commissione Medica
Art.115 - Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi
Art.116 - Commissione Bridge per Tutti e Attività Amatoriali
Art.117 - Riunione delle Commissioni
Art.118 - Scadenza delle Commissioni
LIBRO SECONDO - I SOGGETTI
PARTE PRIMA - GLI AFFILIATI
CAPO I - TIPOLOGIA
Art.119 - Società affiliate
Art.120 - Diritti e doveri degli Affiliati
Art.121 - Enti Aggregati
CAPO II - RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE
Art.122 - Riconoscimento
Art.123 - Modalità di affiliazione
Art.124 – Trasmissione e Aggiornamento degli elenchi dei tesserati
Art.125 - Presentazione della domanda
Art.126 - Esame della domanda
Art.127 - Riaffiliazione
Art.128 - Termini
Art.129 - Effetti
Art.130 - Posizione irregolare degli Affiliati

CAPO III - DENOMINAZIONE- ABBINAMENTI-
SEDE – RAPPRESENTANZA

Art.131 - Denominazione sociale

Art.132 - Abbinamenti

Art.133 - Modificazioni

Art.134 - Sede sociale

Art.135 - Rappresentanza sociale

CAPO IV - FUSIONI E INCORPORAZIONI

Art.136 - Fusione

Art.137 - Incorporazione

Art.138 - Norme generali comuni

Art.139 - Diritti acquisiti

CAPO V - VARIAZIONI

Art.140 - Comunicazione delle variazioni

CAPO VI - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA

F.I.G.B.

Art.141 - Casi di cessazione

Art.142 - Recesso e mancata Riaffiliazione

Art.143 - Scioglimento volontario fusione e incorporazione

Art.144 - Radiazione

Art.145 - Inattività

Art.146 - Revoca dell'affiliazione

PARTE SECONDA - I TESSERATI

CAPO I - TESSERAMENTO

Art.147 - Vincolo federale

Art.148 - Tesserati

Art.149 - Obbligatorietà del tesseramento

Art.150 - Modalità di tesseramento

Art.151 - Validità del tesseramento e rinnovo

Art.152 - Atleti Stranieri

Art.153 - Partecipazione alle gare

Art.154 - Partecipazione all'attività sportiva

Art.155 – Tesseramento

Art.156 – Categorie di Atleti

Art.157 - Diritti e doveri dei tesserati

Art.158 - Divisa Federale

Art.159 - Segni distintivi

CAPO II - VINCOLO SPORTIVO

Art.160 - Vincolo sportivo

CAPO III - QUOTA E DUPLICATI

Art.161 - Quota di Tesseramento

Art.162 - Duplicati

CAPO IV - TIPOLOGIA DELLE TESSERE FEDERALI

Art.163 - Tipi di Tessera

Art.164 - Tessera Normale

Art.165 - Tessera Ordinaria

Art.166 - Tessera Agonistica

Art.166 Bis- Tessera Non Agonistica

Art.167 - Tessera Albi Federali
Art.168 - Tessera Onoraria
Art.169 - Tessera Allievo Scuola Bridge
Art.170 - Tessera Elenco Federale Aderenti
CAPO V - COMPATIBILITA' E INIBIZIONI
Art.171 - Compatibilità
Art.172 - Tesserato di più Società
Art.173 - Persone inibite
CAPO VI - VINCOLO AGONISTICO E DISCIPLINA
Art.174 - Vincolo agonistico
Art.175 - Cessazione del vincolo
Art.176 - Scioglimento del vincolo a domanda - Trasferimento
Art.177 - Scioglimento del vincolo d'ufficio
Art.178 - Prestito
CAPO VII - CONTROVERSIE E RECLAMI
Art.179 - Disciplina
CAPO VIII - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIGB
Art.180 - Disciplina
Art.181 - Perdita della qualità di Socio
Art.182 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.B. dell'Affiliato
Art.183 - Radiazione
Art.184 - Perdita del titolo
LIBRO III – NORME TRANSITORIE
Art.185 – Entrata in vigore ed efficacia